SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma **Anno 137° — Numero 213**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 11 settembre 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La Gazzetta Ufficiale, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

96A5672

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1996, n. 469.

Regolamento recante modificazione al regolamento per la fabbricazione e l'emissione dei biglietti di banca, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1981, n. 811, e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 109 del testo unico sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei bliglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente le nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la fabbricazione e l'emissione dei biglietti di banca, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1981, n. 811, ed in particolare l'art. 30 nel testo sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 69;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuta la necessità di modificare, in relazione ad esigenze di efficiente organizzazione dei servizi del Tesoro, l'art. 30 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 811 del 1981;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale dell'11 aprile 1996;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 1996;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'art. 30 del regolamento per la fabbricazione e l'emissione dei biglietti di banca, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1981, n. 811, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 30. — 1. Ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge 12 agosto 1962, n. 1290, il personale assegnato agli uffici di controllo del Tesoro presso le cartiere, l'officina carte valori e la cassa speciale dell'istituto di emissione è tenuto ad osservare l'orario di lavoro stabilito per le maestranze nei rispettivi stabilimenti.

2. In attuazione del disposto di cui all'art. 109 del testo unico di legge sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, la Banca d'Italia versa all'inizio di ogni trimestre di ciascun anno, in via anticipata, in apposito capitolo del bilancio dell'entrata, le somme previste per la corresponsione delle competenze relative al lavoro straordinario ed alle altre indennità accessorie al personale del Tesoro comunque addetto alla vigilanza ed al controllo dell'istituto medesimo.

3. Le somme di cui al comma 2 sono riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo della spesa del bilancio dello stesso Dicastero.

4. La liquidazione delle competenze di cui al comma 2 avviene nella misura tabellare oraria, stabilita dalle norme sul trattamento economico dei singoli impiegati e dirigenti, in godimento presso l'amministrazione di appartenenza.

5. Eventuali somme risultanti, a fine esercizio, versate in eccedenza alle prestazioni effettivamente fornite dal personale di cui al comma 1, sono rimborsate alla Banca d'Italia a carico del capitolo di spesa del Ministero del tesoro di cui al comma 3.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 luglio 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CIAMPI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 1996
Atti di Governo, registro n. 103, foglio n. 3

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Per il testo dell'art. 109 del testo unico approvato con R.D. n. 204/1910 si veda in nota all'art. 1.

— La legge n. 468/1978 reca: «Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio».

— Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Note all'art. 1

— Il testo vigente dell'art. 19, quarto comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1290 (Integrazioni e modifiche alle norme sul decentramento dei servizi del Ministero del tesoro e riordinamento delle direzioni provinciali del tesoro), è il seguente: «Il personale assegnato agli uffici governativi di controllo del tesoro presso la Cassa speciale dei biglietti della Banca d'Italia e presso le cartiere e le officine per la fabbricazione della carta filigranata e per la stampa dei biglietti della stessa Banca d'Italia, nonché il personale assegnato in servizio alla Zecca effettua l'orario di lavoro stabilito per le maestranze operaie nei rispettivi stabilimenti. Il compenso per lavoro straordinario spetta anche oltre i limiti fissati dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767. Le indennità previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1562, per ciascuna ora di lavoro serale e notturno, spettano nella seguente misura: *(Omissis)*».

— L'art. 109 del testo unico di legge sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con R.D. 18 luglio 1910, n. 204, è così formulato:

«Art. 109. — Le spese occorrenti per la vigilanza sugli istituti di emissione sono sostenute dagli istituti medesimi».

96G0495

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 luglio 1996.

Integrazioni e modificazioni al calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni internazionali e nazionali per l'anno 1995.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 6 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, contenente norme per la disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7, e 24 luglio 1977, n. 616, concernenti, tra l'altro, il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di fiere e mercati;

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1995, con il quale è stato approvato il calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni internazionali e nazionali per l'anno 1995;

Considerata la necessità di modificare ed integrare il predetto calendario;

Sentite le regioni, ai sensi dell'art. 53 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Sono approvate le integrazioni e le modificazioni al calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni internazionali e nazionali per l'anno 1995, di cui all'unito elenco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 1996

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

ALLEGATO

Sono iscritte le seguenti manifestazioni:

Tipo	Sede	Denominazione	Data	Provvedimento
2	Longarone (Belluno)	MIG - Mostra internazionale del gelato artigianale	25 novembre 30 novembre	D.G.R. 3-11-1994 n. 5142
2	Verona	Europharmex - Esposizione farmaceutica internazionale	28 aprile 1° maggio	D.G.R. 3-11-1994 n. 5142
2	Verona	Pulire - Mostra-convegno attrezzature, macchine, prodotti chimici per la pulizia industriale degli ambienti	23 maggio 26 maggio	D.G.R. 3-11-1994 n. 5142
5	Castiglione del Lago (Perugia)	Mostra mercato qualità Trasimeno	6 luglio 9 luglio	D.G.R. 21-6-1995 n. 4779

Tipo	Sede	Denominazione	Data	Provvedimento
5	Padova	MICAPP - Manifestazione informativo commerciale, articoli promozionali e di premiazione	20 gennaio 23 gennaio	D.G.R. 3-11-1994 n. 5142
5	Padova	Bici - Salone della bicicletta e dintorni	3 febbraio 6 febbraio	D.G.R. 31-1-1995 n. 413
5	Padova	Termoidraulica	20 aprile 23 aprile	D.G.R. 3-11-1994 n. 5142
5	Padova	Mostra auto e moto d'epoca e della ricambistica originale	18 novembre 19 novembre	D.G.R. 25-10-1995 n. 5436
5	Perugia	Perugia classico - Mostra mercato di strumenti musicali tradizionali	12 settembre 17 settembre	D.G.R. 28-7-1995 n. 5997
5	Valdobbiadene (Treviso)	Mostra nazionale dello spumante	8 settembre 13 settembre	D.G.R. 3-11-1994 n. 5142
5	Verona	Tecnolivo - Rassegna delle tecnologie olivicole e olearie	8 marzo 12 marzo	D.G.R. 3-11-1994 n. 5142
5	Verona	SOL - Salone nazionale dell'olio	7 aprile 11 aprile	D.G.R. 3-11-1994 n. 5142
5	Verona	Tesori dal tempo	22 aprile 1° maggio	D.G.R. 3-11-1994 n. 5142
5	Verona	Lithos - Salone del tecnorestauro lapideo. Prevenzione, restauro, conservazione	6 ottobre 9 ottobre	D.G.R. 31-1-1995 n. 413

Sono modificate le seguenti manifestazioni:

Tipo	Sede	Denominazione	Data	Provvedimento
5	Padova	Mostra auto e moto d'epoca e della ricambistica originale	11 novembre 12 novembre	D.G.R. 25-10-1995 n. 5436
5	Torino	Restructura - Recupero e manutenzione edilizia	1° dicembre 4 dicembre	D.G.R. 7-8-1995 n. 361-950
5	Verona	Grantour Workshop for bus operators. Borsa del turismo dei vettori, bus-nave-aereo	25 ottobre 28 ottobre	D.G.R. 10-10-1995 n. 5141

Sono annullate le seguenti manifestazioni.

Tipo	Sede	Denominazione	Data	Provvedimento
2	Torino	Caravan Europa - Salone professionale internazionale caravan ed accessori Tendeuropa - Mostra professionale internazionale tende, carrelli tenda ed accessori da campeggio	19 settembre 25 settembre	D.G.R. 7-8-1995 n. 376-964
5	Bagnacavallo (Ravenna)	Rassegna nazionale di liuterie artistica, moderna e antica. Concorso giovani liutai	24 settembre 8 ottobre	D.G.R. 3-10-1995 n. 3608
5	Padova	Tecnohortus - Salone professionale della orticoltura, prodotti e attrezzature	8 dicembre 10 dicembre	D.G.R. 9-11-1995 n. 5712
5	Riva del Garda (Trento)	Expo Riva Byte	21 ottobre 23 ottobre	Ex D.G.P. 11-8-1995 n. 9009
5	Torino	Mondodicarta	20 ottobre 23 ottobre	D.G.R. 27-11-1995 n. 269-3641

96A5695

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 settembre 1996.

Proroga dello stato di emergenza, dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 giugno 1995 a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in ordine alla situazione idrica nella regione autonoma della Sardegna.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore in data 28 giugno 1995, con il quale è stato dichiarato, a far tempo dal 15 giugno 1995 e fino al 30 agosto 1996, lo stato di emergenza idrica nella regione Sardegna con particolare riferimento ai settori dell'approvvigionamento, della potabilizzazione, adduzione e distribuzione idrica, fognario e di depurazione delle acque, recapito e riutilizzo delle acque depurate;

Vista la propria ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995 recante disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione autonoma della Sardegna;

Vista la nota n. 575 dell'8 luglio 1996 con la quale il commissario di Governo e presidente della regione autonoma della Sardegna, a causa del permanere della grave e documentata situazione di carenza idrica, su parere favorevole della giunta, richiede ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la proroga dello stato di emergenza e dei conseguenti poteri commissariali, indispensabili a rendere compiuta la programmazione stessa ed a portare a compimento gli interventi emergenziali;

Atteso che il Dipartimento della protezione civile ha verificato nel corso di riunioni preliminari tenutesi con il commissario governativo e presidente della regione, con i sub-commissari, che non sono state ancora completate le azioni e gli interventi nel settore infrastrutturali atti a garantire il superamento della crisi e che è ulteriormente diminuita la risorsa idrica disponibile negli invasi per cui si rende necessaria la proroga del termine di dichiarazione dello stato di emergenza;

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 6 settembre 1996;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sulla base delle motivazioni di cui in premessa, lo stato di emergenza in ordine alla situazione idrica nella regione autonoma della Sardegna è prorogato fino al 31 dicembre 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 1996

Il Presidente: PRODI

96A5777

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 2 settembre 1996.

Aggiornamento degli elenchi allegati alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, sulla produzione e la vendita dei cosmetici, in attuazione della direttiva della Commissione dell'Unione europea n. 95/34/CE.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata con decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 300, recante norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 6, della predetta legge, il quale stabilisce che gli elenchi e le prescrizioni di cui agli allegati della stessa sono aggiornati, tenuto conto anche delle direttive dell'Unione europea, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visti i decreti ministeriali 24 gennaio 1987, n. 91, 24 novembre 1987, n. 530, 28 dicembre 1988, 15 gennaio 1990, 3 settembre 1990, 25 settembre 1991, 30 dicembre 1992, 16 luglio 1993, 29 ottobre 1993 e 2 agosto 1995, pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 1987, nel supplemento ordinario n. 3 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1987, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1989, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 58 del 10 marzo 1990, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1990, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 299 del 21 dicembre 1991, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 28 del 4 febbraio 1993, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 177 del 30 luglio 1993, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 37 del 15 febbraio 1994 e nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 301 del 28 dicembre 1995, con i quali si è provveduto ad aggiornare gli elenchi allegati alla legge n. 713/1986, anche in attuazione delle direttive della Commissione dell'Unione europea numeri 85/391/CEE, 86/179/CEE, 86/199/CEE, 87/137/CEE, 88/233/CEE, 89/174/CEE, 90/121/CEE, 91/184/CEE, 92/8/CEE, 92/86/CEE, 93/47/CEE e 94/32/CE;

Ritenuta la necessità di modificare ulteriormente gli allegati della legge citata in attuazione della direttiva 95/34/CE, adottata dalla Commissione dell'Unione europea;

Visto il parere espresso dall'Istituto superiore di sanità il 20 giugno 1996, con nota n. 018549/TOC 12, CHF;

Decreta:

Art. 1.

1. Agli allegati della legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata dal decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 300, sono apportate le modifiche previste dagli articoli seguenti.

Art. 2.

1. Nell'allegato II, contenente l'elenco delle sostanze che non possono entrare nella composizione dei prodotti cosmetici, da ultimo modificato con decreto ministeriale 2 agosto 1995, la voce n. 358, Furo 3,2-g cumarine (per es. Trioxysalenum (*) e 8-metossipsoralene) salvo tenori normali nelle essenze naturali utilizzate, è sostituita dalla voce seguente:

358: Furo 3,2-g cumarine (per es. Trioxysalenum (*) e 8-metossipsoralene, 5-metossipsoralene) salvo tenori normali nelle essenze naturali utilizzate.

Nei prodotti di protezione solare e negli abbronzanti le furocumarine devono essere presenti in quantità inferiore a 1 mg/kg.

2. Nell'allegato II sono inoltre aggiunte le seguenti voci:

417. 4-tert-butil-3-metossi-2,6-dinitrotoluene (muschio ambretta) 6-terz-butil-3-metil-2,4-dinitroanisolo
[83-66-9]

418. Cloruro di diisobutilfenossietossietildimetilbenzilammonio (cloruro di benzetonio) N,N-dimetil-N-[2-[2-[4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenossi]etossi]etil] benzenmetanamminio cloruro benzetonio cloruro DC lt
[121-54-0]

419. Cellule, tessuti o prodotti di origine umana;

420. Fenolftaleina 3,3-bis-(4-idrossifenil)-1(3H)-isobenzofuranone

[77-09-8]

Art. 3.

1. Nell'allegato III, parte seconda, contenente l'elenco delle sostanze autorizzate provvisoriamente, da ultimo modificato con decreto 2 agosto 1995, è soppresso il numero d'ordine 2.

Art. 4.

1. Nell'allegato V, sezione prima, parte seconda, il numero d'ordine 15 è soppresso.

Art. 5.

1. Nell'allegato V, sezione II, parte prima, è aggiunto il seguente numero d'ordine:

a	b	c	d	e
10	Acido 2-ciano-3,3-difenilacrilico, estere 2-etilesilico (octocrilene) Estere 2-etilesilico dell'acido 2-ciano-3,3-difenil-2-propenoico [6197-30-4]	10% (calcolato come acido)		

Art. 6.

1. I cosmetici non conformi alle disposizioni del presente decreto non possono essere messi in commercio da produttori e importatori dalla data di entrata in vigore del presente decreto e non possono essere venduti né ceduti al consumatore finale dopo il 30 giugno 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 settembre 1996

Il Ministro della sanità
BINDI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

96A5743

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 28 agosto 1996.

Modalità di applicazione delle pene pecuniarie nei casi di inadempienza nella comunicazione di dati da parte dei concessionari del servizio riscossione.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, che istituisce il servizio di riscossione dei tributi;

Visto l'art. 78, commi da 27 a 38, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 1993, il conto fiscale, la cui utilizzazione è obbligatoria per tutti i contribuenti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo;

Visto, in particolare, il comma 29 del citato art. 78, che stabilisce che la tenuta del conto è affidata al concessionario della riscossione competente per territorio in relazione al domicilio fiscale del contribuente;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *f)*, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che proroga al 1° gennaio 1994 l'entrata in vigore del conto fiscale;

Visto il regolamento di attuazione del conto fiscale, emanato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993;

Visto in particolare l'art. 17, comma 2, del predetto regolamento, che prevede che i concessionari del servizio riscossione debbano collegarsi telematicamente con il sistema informativo del Ministero delle finanze, tramite il Consorzio nazionale tra i concessionari, al fine di consentire la comunicazione dei dati necessari alla costituzione delle basi informative, e che demanda ad apposito decreto del Ministro delle finanze la definizione di modalità, termini e caratteristiche tecniche di trasmissione dei dati dei singoli conti fiscali, nonché le modalità di applicazione delle pene pecuniarie di cui all'art. 111 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, nei casi di inadempienza nella comunicazione da parte dei concessionari;

Visti i decreti del Ministro delle finanze 30 dicembre 1993, pubblicati nel supplemento ordinario n. 4 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1994, concernenti rispettivamente l'approvazione delle distinte per il versamento delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto da parte dei titolari di conto fiscale, nonché le modalità di versamento delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto con delega irrevocabile alle aziende di credito di versamento al concessionario;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 17 gennaio 1994, concernente le modalità per la richiesta e l'erogazione dei rimborsi delle imposte annotate sul conto fiscale;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 23 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 1° giugno 1995, concernente le contabilità tenute dai concessionari sui conti fiscali;

Vista la circolare n. 119/E del 22 luglio 1994 della direzione centrale per la riscossione, che apporta alcune modifiche alle specifiche tecniche concernenti le modalità di trasmissione dei dati relativi ai rimborsi;

Vista la circolare n. 38/E del 2 febbraio 1995 della direzione centrale per i servizi generali, il personale e l'organizzazione, che stabilisce modalità e termini per l'invio, da parte dei concessionari, di rettifiche ai dati dei versamenti e dei rimborsi;

Visto l'art. 111 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, che in via residuale prevede nei confronti dei concessionari l'applicazione della pena pecuniaria da 50.000 a 300.000 lire per le infrazioni non specificatamente sanzionate da altri articoli del medesimo decreto;

Vista la legge 7 gennaio 1929, n. 4, che stabilisce le norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie;

Visto in particolare l'art. 55 della predetta legge n. 4 del 1929, che demanda all'intendenza di finanza la determinazione, con provvedimento motivato e sotto forma di ordinanza, dell'ammontare della pena pecuniaria;

Visto l'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, che istituisce il registro delle aziende concessionarie, nonché l'art. 12, comma 2, del medesimo decreto presidenziale, che stabilisce che in detto registro vengano annotati, tra l'altro, gli estremi di irrogazione di sanzioni pecuniarie;

Visto l'art. 20 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, che indica le cause per le quali il concessionario può incorrere nella decadenza dalla concessione;

Decreta:

Art. 1.

1. I concessionari del servizio riscossione, in qualità di gestori dei conti fiscali, effettuano la trasmissione dei dati di cui all'art. 17 del regolamento di attuazione del conto fiscale, emanato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, nei termini e con le modalità fissate nei decreti del Ministro delle finanze 30 dicembre 1993 e 23 maggio 1995, indicati nelle premesse, tenuto conto altresì di quanto disposto negli articoli che seguono.

Art. 2.

1. Entro il giorno 20 di ciascun mese i concessionari trasmettono al centro informativo del Dipartimento delle entrate i dati di cui all'art. 4 del decreto del Ministro delle finanze 30 dicembre 1993, concernente l'approvazione delle distinte per il versamento delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto da parte dei titolari di conto fiscale, relativi al mese precedente, sulla base delle specifiche tecniche allegate al decreto medesimo.

2. La trasmissione effettuata oltre il termine di cui al comma 1, ma entro tre mesi dallo stesso, si considera tardiva.

3. La trasmissione effettuata oltre tre mesi dal termine di cui al comma 1 si considera omessa. Resta fermo in ogni caso l'obbligo di trasmissione dei dati.

4. Nel caso in cui si renda necessario apportare modifiche a dati già forniti, i concessionari effettuano una nuova trasmissione completa, sostitutiva della precedente, entro tre mesi dal termine di cui al comma 1. Ciascun dato variato si intende tardivamente trasmesso. Qualora i dati variati siano oltre il cinque per cento dei dati compresi nell'invio, si considera tardiva l'intera trasmissione.

5. In caso di trasmissione tardiva o omessa, nonché in presenza di dati non conformi alle specifiche tecniche allegate al decreto 30 dicembre 1993, indicato al comma 1, si applicano le disposizioni previste negli articoli 6, 7 e 8.

Art. 3.

1. Entro il giorno 5 di ciascun mese, per le riscossioni effettuate dalle banche dal primo al ventesimo giorno del mese precedente, ed entro il giorno 10 di ciascun mese, per le riscossioni effettuate dalle banche dal ventunesimo all'ultimo giorno del mese precedente, i concessionari trasmettono al centro informativo del Dipartimento delle entrate i dati loro forniti dalle aziende di credito, di cui all'art. 5 del decreto del Ministro delle finanze 30 dicembre 1993, concernente le modalità di versamento delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto con delega irrevocabile alle aziende di credito di versamento al concessionario, sulla base delle specifiche tecniche allegate al decreto medesimo.

2. La trasmissione effettuata oltre i termini di cui al comma 1, ma entro tre mesi dagli stessi, si considera tardiva.

3. La trasmissione effettuata oltre tre mesi dai termini di cui al comma 1 si considera omessa. Resta fermo in ogni caso l'obbligo di trasmissione dei dati.

4. Nel caso in cui si renda necessario apportare modifiche a dati già forniti, i concessionari effettuano una nuova trasmissione dei singoli dati errati entro tre mesi dai termini di cui al comma 1, secondo le specifiche tecniche allegate alla circolare n. 38/E del 2 febbraio 1995. Ciascun dato variato si intende tardivamente trasmesso. Qualora i dati variati siano oltre il cinque per cento dei dati compresi nell'invio, si considera tardiva l'intera trasmissione.

5. In caso di trasmissione tardiva o omessa o in caso di variazione di dati precedentemente inviati, nonché in presenza di dati non conformi alle specifiche tecniche allegate al sopra menzionato decreto 30 dicembre 1993 o alla circolare indicata al comma 4, si applicano le disposizioni previste negli articoli 6, 7 e 8.

6. Il concessionario si rivale sulle banche per gli errori ad esse imputabili.

Art. 4.

1. Con cadenza giornaliera i concessionari trasmettono al centro informativo del Dipartimento delle entrate i dati di cui all'art. 5 del decreto del Ministro delle finanze 30 dicembre 1993, concernente le modalità per la richiesta e l'erogazione dei rimborsi delle imposte annotate sul conto fiscale, sulla base delle specifiche tecniche allegate alla circolare n. 119/E del 22 luglio 1994, che hanno sostituito quelle allegate al decreto medesimo.

2. La trasmissione effettuata oltre il termine di cui al comma 1, ma entro un mese dallo stesso, si considera tardiva.

3. La trasmissione effettuata oltre un mese dal termine di cui al comma 1 si considera omessa. Resta fermo in ogni caso l'obbligo di trasmissione dei dati.

4. Nel caso in cui si renda necessario apportare modifiche a dati già forniti, i concessionari effettuano una nuova trasmissione dei singoli dati errati entro un mese dal termine di cui al comma 1, secondo le specifiche tecniche allegate alla circolare n. 38/E del 2 febbraio 1995. Ciascun dato variato si intende tardivamente trasmesso. Qualora i dati variati siano oltre il cinque per cento dei dati compresi nell'invio, si considera tardiva l'intera trasmissione.

5. In caso di trasmissione tardiva o omessa o in caso di variazione di dati precedentemente inviati, nonché in presenza di dati non conformi alle specifiche tecniche allegate alle sopra menzionate circolari n. 119/E del 22 luglio 1994 e n. 38/E del 2 febbraio 1995, si applicano le disposizioni previste negli articoli 6, 7 e 8.

Art. 5.

1. Con cadenza settimanale i concessionari trasmettono al centro informativo del Dipartimento delle entrate i dati di cui all'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze 23 maggio 1995, indicato nelle premesse, sulla base delle specifiche tecniche allegate al decreto medesimo.

2. La trasmissione effettuata oltre il termine di cui al comma 1, ma entro un mese dallo stesso, si considera tardiva.

3. La trasmissione effettuata oltre un mese dal termine di cui al comma 1 si considera omessa. Resta fermo in ogni caso l'obbligo di trasmissione dei dati.

4. Nel caso in cui si renda necessario apportare modifiche a dati già forniti, i concessionari effettuano una nuova trasmissione dei singoli dati errati entro un mese dal termine di cui al comma 1. Ciascun dato variato si intende tardivamente trasmesso. Qualora i dati variati siano oltre il cinque per cento dei dati compresi nell'invio, si considera tardiva l'intera trasmissione.

5. In caso di trasmissione tardiva o omessa o in caso di variazione di dati precedentemente inviati, nonché in presenza di dati non conformi alle specifiche tecniche allegate al sopra menzionato decreto 23 maggio 1995, si applicano le disposizioni previste negli articoli 6, 7 e 8.

Art. 6.

1. Le infrazioni agli obblighi di invio dei dati di cui agli articoli precedenti sono segnalate dal centro informativo del Dipartimento delle entrate alla direzione regionale delle entrate competente in base al domicilio del concessionario, per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 111 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

2. È oggetto di distinta sanzione ciascuna delle sequenti fattispecie di infrazione:

a) omissione dell'invio dell'intero flusso di dati;

b) tardività dell'invio dell'intero flusso di dati;

c) tardività nell'invio di ogni singolo dato, a seguito di correzione o sostituzione dei dati precedentemente trasmessi; sono sanzionati una sola volta, per ciascun flusso, le correzioni conseguenti al medesimo errore;

d) mancata rispondenza di ciascun dato alle specifiche tecniche; sono sanzionati una sola volta, per ciascun flusso, le infrazioni conseguenti al medesimo errore.

Art. 7.

1. Le infrazioni descritte agli articoli 3, 4 e 5 sono, altresì, segnalate dal centro informativo del Dipartimento delle entrate alla direzione centrale per la riscossione, che ne tiene conto ai fini della valutazione della professionalità e dell'efficenza dei concessionari in occasione del conferimento delle concessioni e che, in caso di infrazioni gravi e ripetute, può disporre la decadenza dalla concessione.

Art. 8.

Le sanzioni inflitte sono annotate nel registro delle aziende concessionarie previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

Art. 9.

1. Per i flussi informativi che dovessero essere istituiti successivamente alla data di emanazione del presente decreto, termini e modalità di invio dei relativi dati sono fissati dai rispettivi provvedimenti istitutivi. Anche per tali trasmissioni si applicano, nei casi di inadempienza nella comunicazione dei dati da parte dei concessionari, le disposizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 agosto 1996

Il Ministro: VISCO

96A5760

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 5 luglio 1996.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantaquattro, centottantacinque e trecentosessantasette giorni relativi all'emissione del 28 giugno 1996.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1995, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1996;

Visti i propri decreti del 20 giugno 1996 che hanno disposto per il 28 giugno 1996 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantaquattro, centottantacinque e trecentosessantasette giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 28 dicembre 1995 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 28 giugno 1996;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 28 giugno 1996 sono indicati, tra l'altro, gli importi degli interessi pagati per le tre tranches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 28 giugno 1996 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 97,98 per i B.O.T. a novantaquattro giorni, a L. 96,09 per i B.O.T. a centottantacinque giorni e a L. 92,50 per i B.O.T. a trecentosessantasette giorni.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996, ammonta a L. 262.225.221.000 per i buoni a novantaquattro giorni con scadenza 30 settembre 1996, a L. 489.026.646.000 per i titoli a centottantacinque giorni con scadenza 30 dicembre 1996; quella gravante sul corrispondente capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1997 ammonta a L. 749.669.850.000 per i titoli a trecentosessantasette giorni con scadenza 30 giugno 1997.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 97,63 per i B.O.T. a novantaquattro giorni, a L. 95,40 per i B.O.T. a centottantacinque giorni e a L. 91,25 per i B.O.T. a trecentosessantasette giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 1996

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

96A5793

DECRETO 23 luglio 1996.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue, centottantaquattro e trecentosessantacinque giorni relativi all'emissione del 15 luglio 1996.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1995, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1996;

Visti i propri decreti del 5 luglio 1996 che hanno disposto per il 15 luglio 1996 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue, centottantaquattro e trecentosessantacinque giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 28 dicembre 1995 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 luglio 1996;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 15 luglio 1996 sono indicati, tra l'altro, gli importi degli interessi pagati per le tre tranches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 luglio 1996 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 97,92 per i B.O.T. a novantadue giorni, a L. 95,98 per i B.O.T. a centottantaquattro giorni e a L. 92,30 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996, ammonta a L. 103.900.316.000 per i buoni a novantadue giorni con scadenza 15 ottobre 1996, quella gravante sul corrispondente capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1997 ammonta a L. 241.252.303.500 per i titoli a centottantaquattro giorni con scadenza 15 gennaio 1997 e a L. 385.145.592.500, per i titoli a trecentosessantacinque giorni con scadenza 15 luglio 1997.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 97,57 per i B.O.T. a novantadue giorni, a L. 95,30 per i B.O.T. a centottantaquattro giorni e a L. 91,05 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 1996

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

96A5794

DECRETO 6 agosto 1996.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue, centottantaquattro e trecentosessantacinque giorni relativi all'emissione del 31 luglio 1996.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1995, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1996;

Visti i propri decreti del 23 luglio 1996 che hanno disposto per il 31 luglio 1996 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue, centottantaquattro e trecentosessantacinque giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 28 dicembre 1995 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 luglio 1996;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 31 luglio 1996 sono indicati, tra l'altro, gli importi degli interessi pagati per le tre tranches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 luglio 1996 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 97,95 per i B.O.T. a novantadue giorni, a L. 95,98 per i B.O.T. a centottantaquattro giorni e a L. 92,30 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996, ammonta a L. 266.259.824.500 per i buoni a novantadue giorni con scadenza 31 ottobre 1996, quella gravante sul corrispondente capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1997 ammonta a L. 542.921.636.500 per i titoli a centottantaquattro giorni con scadenza 31 gennaio 1997 e a L. 1.002.206.857.500, per i titoli a trecentosessantacinque giorni con scadenza 31 luglio 1997.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 97,61 per i B.O.T. a novantadue giorni, a L. 95,30 per i B.O.T. a centottantaquattro giorni e a L. 91,05 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 1996

p. *Il direttore generale:* GRILLI

96A5795

DECRETO 22 agosto 1996.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantatre, centottantaquattro e trecentosessantacinque giorni relativi all'emissione del 14 agosto 1996.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1995, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1996;

Visti i propri decreti del 6 agosto 1996 che hanno disposto per il 14 agosto 1996 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantatre, centottantaquattro e trecentosessantacinque giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 28 dicembre 1995 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 agosto 1996;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 14 agosto 1996 sono indicati, tra l'altro, gli importi degli interessi pagati per le tre tranches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 agosto 1996 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 97,90 per i B.O.T. a novantatre giorni, a L. 95,88 per i B.O.T. a centottantaquattro giorni e a L. 92,15 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996, ammonta a L. 94.539.973.500 per i buoni a novantatre giorni con scadenza 15 novembre 1996; quella gravante sul corrispondente capitolo dello stato di previsione del Ministro del tesoro per il 1997 ammonta a L. 247.010.572.000 per i titoli a centottantaquattro giorni con scadenza 14 febbraio 1997 e a L. 432.724.845.000 per i titoli a trecentosessantacinque giorni con scadenza 14 agosto 1997.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 97,54 per i B.O.T. a novantatre giorni, a L. 95,21 per i B.O.T. a centottantaquattro giorni e a L. 90,90 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 agosto 1996

p. *Il direttore generale:* GRILLI

96A5796

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 2 settembre 1996.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Salerno.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Campania degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

gelate dal 1° marzo 1996 al 10 marzo 1996 nella provincia di Salerno;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

Art. 1.

1. È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Salerno: gelate dal 1° marzo 1996 al 10 marzo 1996, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio del comune di Capaccio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 settembre 1996

Il Ministro: PINTO

96A5761

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 26 giugno 1996.

Revoca del finanziamento regolato con la convenzione n. 532/87 concernente l'elaborazione del progetto preliminare, studi ed indagini per la realizzazione dell'invaso a servizio dello schema idrico Flumineddu Dorgali.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 19 dicembre 1992, n. 488, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attività produttive;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente il trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 493, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, recante disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia;

Vista la legge 7 aprile 1995, n. 104, che ha convertito in legge, il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Vista la convenzione n. 532/87, stipulata in data 7 giugno 1988 fra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e l'Ente sardo acquedotti e fognature, regolante il finanziamento di L. 800.000.000 per l'elaborazione del progetto preliminare, studi ed indagini per la realizzazione dell'invaso a servizio dello schema idrico Flumineddu Dorgali;

Visto in particolare l'art. 12 della predetta convenzione n. 532/87 che prevede la possibilità di revoca, nel caso in cui l'ente attuatore incorra in violazioni o negligenze in ordine alla convenzione stessa;

Considerato che la Cassa depositi e prestiti ha evidenziato la sussistenza dei presupposti per la revoca del finanziamento in questione, non avendo l'ente attuatore adempiuto nei termini contrattuali alla realizzazione di quanto previsto in convenzione;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. È revocato il finanziamento regolato con la convenzione n. 532/87 concernente l'elaborazione del progetto preliminare, studi ed indagini per la realizzazione dell'invaso a servizio dello schema idrico Flumineddu Dorgali per l'importo di L. 800.000.000 di cui L. 120.000.000 già erogati.

2. Ai sensi dell'art. 12 della convenzione il Ministero del bilancio, attraverso apposita commissione *ad hoc* nominata, procederà in contraddittorio all'accertamento dell'utilizzabilità della parte di elaborato eseguito, decidendo in ordine al recupero delle somme non legittimamente spese.

Roma, 26 giugno 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 28 agosto 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 254

96A5714

DELIBERAZIONE 26 giugno 1996.

Revoca del finanziamento regolato con la convenzione n. 837/87 concernente la realizzazione della progettazione esecutiva dell'invaso S. Margherita sul torrente omonimo.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 19 dicembre 1992, n. 488, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attività produttive;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente il trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 493, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, recante disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia;

Vista la legge 7 aprile 1995, n. 104, che ha convertito in legge, il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Vista la convenzione n. 837/87, stipulata in data 2 giugno 1989 fra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e l'Ente acquedotti siciliani,

regolante il finanziamento di L. 250.000.000 per la realizzazione della progettazione esecutiva dell'invaso Margherita sul torrente omonimo;

Visto in particolare l'art. 12 della predetta convenzione 837/87 che prevede la possibilità di revoca, nel caso in cui l'ente attuatore incorra in violazioni o negligenze in ordine alla convenzione stessa;

Considerato che la Cassa depositi e prestiti ha evidenziato la sussistenza dei presupposti per la revoca del finanziamento in questione, non avendo l'ente attuatore adempiuto nei termini contrattuali alla realizzazione di quanto previsto in convenzione;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. È revocato il finanziamento regolato con la convenzione n. 837/87 concernente la realizzazione della progettazione esecutiva dell'invaso S. Margherita sul torrente omonimo per l'importo di L. 250.000.000 di cui 87.000.000 già erogati.

2. Ai sensi dell'art. 12 della convenzione il Ministero del bilancio, attraverso apposita commissione *ad hoc* nominata, procederà in contraddittorio all'accertamento dell'utilizzabilità della parte di elaborato eseguito, decidendo in ordine al recupero delle somme non legittimamente spese.

Roma, 26 giugno 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 28 agosto 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 255

6A5715

DELIBERAZIONE 26 giugno 1996.

Revoca del finanziamento regolato con la convenzione n. 424/87 concernente la realizzazione dell'elaborazione progettuale del Centro servizi consortili.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 19 dicembre 1992, n. 488, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 2 ottobre 1992, n. 415, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attività produttive;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente il trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 493, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, recante disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia;

Vista la legge 7 aprile 1995, n. 104, che ha convertito in legge, il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Vista la convenzione n. 424/87, stipulata in data 25 maggio 1988 fra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e il Consorzio per il nucleo dell'industrializzazione dell'oristanese,regolante il finanziamento di L. 200.000.000 per la realizzazione dell'elaborazione progettuale del Centro servizi consortili;

Visto in particolare l'art. 12 della predetta convenzione n. 424/87 che prevede la possibilità di revoca, nel caso in cui l'ente attuatore incorra in violazioni o negligenze in ordine alla convenzione stessa;

Vista la relazione del nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici con la quale lo stesso dichiarava di non poter provvedere all'approvazione degli atti di chiusura della convenzione in quanto non era realizzato compiutamente l'oggetto;

Considerato che la Cassa depositi e prestiti ha evidenziato la sussistenza dei presupposti per la revoca del finanziamento in questione, non avendo l'ente attuatore adempiuto nei termini contrattuali alla realizzazione di quanto previsto in convenzione;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. È revocato il finanziamento regolato con la convenzione n. 424/87 concernente la realizzazione dell'elaborazione progettuale del Centro servizi consortili per l'importo di L. 200.000.000 di cui L. 150.000.000 già erogati.

2. Ai sensi dell'art. 12 della convenzione il Ministero del bilancio, attraverso apposita commissione *ad hoc* nominata, procederà in contraddittorio all'accertamento dell'utilizzabilità della parte di elaborato eseguito, decidendo in ordine al recupero delle somme non legittimamente spese.

Roma, 26 giugno 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 28 agosto 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 256

96A5716

DELIBERAZIONE 26 giugno 1996.

Revoca del finanziamento regolato con la convenzione n. 872/87 concernente la realizzazione della progettazione di massima di collegamenti e attrezzature nell'area vesuviana.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 19 dicembre 1992, n. 488, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, recante modifiche alla legge

1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attività produttive;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente il trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 493, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, recante disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia;

Vista la legge 7 aprile 1995, n. 104, che ha convertito in legge, il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Vista la convenzione n. 872/87, stipulata in data 13 febbraio 1990 fra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e la regione Campania, regolante il finanziamento di L. 700.000.000 per assicurare la realizzazione della progettazione di massima di collegamenti e attrezzature nell'area vesuviana;

Visto in particolare l'art. 12 della predetta convenzione n. 872/87 che prevede la possibilità di revoca, nel caso in cui l'ente attuatore incorra in violazioni o negligenze in ordine alla convenzione stessa;

Considerato che la Cassa depositi e prestiti ha evidenziato la sussistenza dei presupposti per la revoca del finanziamento in questione, non avendo l'ente attuatore adempiuto nei termini contrattuali alla realizzazione di quanto previsto in convenzione;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. È revocato il finanziamento regolato con la convenzione n. 872/87 concernente la realizzazione della progettazione di massima di collegamenti e attrezzature nell'area vesuviana per l'importo di L. 700.000.000 di cui L. 105.000.000 già erogati.

2. Ai sensi dell'art. 12 della convenzione il Ministero del bilancio, attraverso apposita commissione *ad hoc* nominata, procederà in contraddittorio all'accertamento dell'utilizzabilità della parte di elaborato eseguito, decidendo in ordine al recupero delle somme non legittimamente spese.

Roma, 26 giugno 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 28 agosto 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 257

96A5717

DELIBERAZIONE 26 giugno 1996.

Revoca del finanziamento regolato con la convenzione n. 838/87 concernente la realizzazione della progettazione esecutiva acquedotto degli Iblei.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 19 dicembre 1992, n. 488, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attività produttive;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente il trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 493, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, recante disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia;

Vista la legge 7 aprile 1995, n. 104, che ha convertito in legge, il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Vista la convenzione n. 838/87, stipulata in data 2 giugno 1989 fra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e l'Ente acquedotti siciliani, regolante il finanziamento di L. 300.000.000 per la realizzazione della progettazione esecutiva acquedotto degli Iblei;

Visto in particolare l'art. 12 della predetta convenzione n. 838/87 che prevede la possibilità di revoca, nel caso in cui l'ente attuatore incorra in violazioni o negligenze in ordine alla convenzione stessa;

Considerato che la Cassa depositi e prestiti ha evidenziato la sussistenza dei presupposti per la revoca del finanziamento in questione, non avendo l'ente attuatore adempiuto nei termini contrattuali alla realizzazione di quanto previsto in convenzione;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. È revocato il finanziamento regolato con la convenzione n. 838/87 concernente la realizzazione della progettazione esecutiva acquedotto degli Iblei per l'importo di L. 300.000.000 di cui L. 105.000.000 già erogati.

2. Ai sensi dell'art. 12 della convenzione il Ministero del bilancio, attraverso apposita commissione *ad hoc* nominata, procederà in contraddittorio all'accertamento dell'utilizzabilità della parte di elaborato eseguito, decidendo in ordine al recupero delle somme non legittimamente spese.

Roma, 26 giugno 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 28 agosto 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 258

96A5718

DELIBERAZIONE 26 giugno 1996.

Revoca del finanziamento regolato con la convenzione n. 835/87 concernente la realizzazione della progettazione esecutiva per l'alimentazione idropotabile della Sicilia occidentale, schema acquedottistico dei monti Sicani.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 19 dicembre 1992, n. 488, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attività produttive;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente il trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 493, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, recante disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia;

Vista la legge 7 aprile 1995, n. 104, che ha convertito in legge, il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Vista la convenzione n. 835/87, stipulata in data 2 giugno 1989 fra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e l'Ente acquedotti siciliani, regolante il finanziamento di L. 500.000.000 per la realizzazione della progettazione esecutiva per l'alimentazione idropotabile della Sicilia occidentale, schema acquedottistico dei monti Sicani;

Visto in particolare l'art. 12 della predetta convenzione n. 835/87 che prevede la possibilità di revoca, nel caso in cui l'ente attuatore incorra in violazioni o negligenze in ordine alla convenzione stessa;

Considerato che la Cassa depositi e prestiti ha evidenziato la sussistenza dei presupposti per la revoca del finanziamento in questione, non avendo l'ente attuatore adempiuto nei termini contrattuali alla realizzazione di quanto previsto in convenzione;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. È revocato il finanziamento regolato con la convenzione n. 835/87 concernente la realizzazione della progettazione esecutiva per l'alimentazione idropotabile della Sicilia occidentale, schema acquedottistico dei monti Sicani per l'importo di L. 500.000.000 di cui L. 175.000.000 già erogati.

2. Ai sensi dell'art. 12 della convenzione il Ministero del bilancio, attraverso apposita commissione *ad hoc* nominata, procederà in contraddittorio all'accertamento dell'utilizzabilità della parte di elaborato eseguito, decidendo in ordine al recupero delle somme non legittimamente spese.

Roma, 26 giugno 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 28 agosto 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 259

96A5719

DELIBERAZIONE 12 luglio 1996.

Definizione, coordinamento e finanziamento del programma degli interventi finanziari da effettuarsi negli anni 1996-1998 in relazione all'iniziativa comunitaria Interreg II - Italia/Francia «Alpi».

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), ed in particolare l'art. 75 concernente il richiamato Fondo di rotazione;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994), ed in particolare l'art. 56;

Vista la legge 8 agosto 1995, n. 341, recante misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse, nonché disposizioni in materia di lavoro e di occupazione;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 2052/88, come modificato dal regolamento n. 2081/93, relativo ai compiti dei fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un miglior coordinamento anche con gli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4253/88, come modificato dal regolamento n. 2082/93, relativo al coordinamento degli interventi dei fondi strutturali;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4254/88, come modificato dal regolamento n. 2083/93, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4255/88, come modificato dal regolamento n. 2084/93, relativo al Fondo sociale europeo;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4256/88, come modificato dal regolamento n. 2085/93, relativo al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento;

Vista la comunicazione della Commissione delle Comunità europee n. 94/C 180/13 (Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C180 del 1° luglio 1994), che ha stabilito gli orientamenti dell'iniziativa comunitaria Interreg II;

Vista la decisione C(96) 716 in data 3 aprile 1996 della Commissione delle Comunità europee, relativa alla concessione di contributi comunitari per il programma operativo da realizzare nell'ambito della iniziativa comunitaria Interreg II - Italia/Francia «Alpi», nelle regioni Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria;

Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili dalla Commissione europea nel contesto della suddetta decisione — ammontanti complessivamente a 34,973 Mecu a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento, per il periodo 1996-1999, atteso che le annualità 1994 e 1995 sono state ricomprese in quelle successive — occorre provvedere ad assicurare le necessarie risorse nazionali pubbliche valutate in 74,042 miliardi di lire, di cui 55,876 miliardi di lire per gli anni 1996-1998 e 18,166 miliardi di lire per l'anno 1999;

Considerata la necessità di ricorrere — relativamente alla quota statale, pari a circa il 70 per cento della spesa nazionale pubblica — alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

Considerata l'esigenza di stabilire in distinte quote annuali, in termini di cassa, l'intervento del predetto Fondo di rotazione, limitatamente al triennio 1996-1998, rinviando a successiva deliberazione la specificazione della restante quota per l'anno 1999;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie n. 7592 in data 8 luglio 1996;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Ai fini della realizzazione dell'iniziativa comunitaria Interreg II - Italia/Francia «Alpi», relativa allo sviluppo delle zone di confine, alla cooperazione transfrontaliera e alla creazione di un mercato unico, per gli anni 1996, 1997 e 1998 è autorizzato un cofinanziamento nazionale pubblico pari a 55,876 miliardi di lire, di cui 16,763 miliardi di lire con disponibilità delle regioni interessate e 39,113 miliardi di lire a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, come riportato nella tabella allegata, che forma parte integrante della presente delibera.

2. La quota a carico del Fondo di rotazione verrà erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, con riferimento a ciascuna delle annualità. L'anticipo relativo alla prima annualità viene erogato subito dopo la pubblicazione della presente delibera. I trasferimenti successivi sono disposti sulla base di motivate richieste inoltrate dalle regioni Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria al Fondo medesimo.

3. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare le quote nazionali annuali stabilite dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

In caso di rimodulazione dei piani finanziari, ai sensi dell'art. 25 del regolamento CEE n. 4253/88, come modificato dal regolamento CEE n. 2082/93, il Fondo di rotazione è autorizzato ad adeguare le quote di propria competenza, fermo restando il limite dello stanziamento complessivo disposto con la presente delibera per ciascuna regione.

4. Le regioni Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma.

5. La Commissione mista, che assume tutti i compiti propri del Comitato di sorveglianza, entro il 30 aprile di ciascun anno definisce lo stato di attuazione degli interventi cofinanziati al 31 dicembre dell'esercizio precedente, sulla base dei dati di monitoraggio.

Nel caso siano rilevati ritardi nella realizzazione dei medesimi interventi, saranno attivate in tempo utile le azioni di riprogrammazione dirette a garantire il pieno e tempestivo utilizzo delle risorse assegnate.

6. Le regioni Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria effettuano i necessari controlli di competenza. Il Fondo di rotazione potrà procedere ad ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato.

Roma, 12 luglio 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 28 luglio 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 241

ALLEGATO

(in miliardi di lire)

Regioni	Legge n. 183/87				Regioni 1996-1998	Totale nazionale
	1996	1997	1998	Totale		
Valle d'Aosta. .	4,182	3,872	3,876	11,930	5,113	17,043
Piemonte	8,363	7,744	7,752	23,859	10,225	34,084
Liguria	1,165	1,079	1,080	3,324	1,425	4,749
Totale . . .	13,710	12,695	12,708	39,113	16,763	55,876

96A5712

DELIBERAZIONE 12 luglio 1996.

Definizione, coordinamento e finanziamento del programma degli interventi finanziari da effettuarsi negli anni 1996 e 1997 in relazione all'iniziativa comunitaria Resider II.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), ed in particolare l'art. 75 concernente il richiamato Fondo di rotazione;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994), ed in particolare l'art. 56;

Vista la legge 8 agosto 1995, n. 341, recante misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse, nonché disposizioni in materia di lavoro e di occupazione;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 2052/1988, come modificato dal regolamento n. 2081/1993, relativo ai compiti dei Fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un miglior coordinamento anche con gli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4253/1988, come modificato dal regolamento n. 2082/1993, relativo al coordinamento degli interventi dei Fondi strutturali;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4254/1988, come modificato dal regolamento n. 2083/1993, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

Vista la comunicazione della Commissione delle Comunità europee n. 94/C 180/07 (Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C180 del 1° luglio 1994), che ha stabilito gli orientamenti dell'iniziativa comunitaria Resider II;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee C(96) 859, in data 16 aprile 1996, concernente la concessione di un contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale per un programma operativo relativo all'iniziativa comunitaria Resider II in Italia;

Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili dalla Commissione europea nel contesto della suddetta decisione — ammontanti complessivamente a 85,601 Mecu a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale per il periodo 1996-1997, atteso che le annualità 1994 e 1995 sono state ricomprese in quelle successive — occorre provvedere ad assicurare le necessarie risorse nazionali pubbliche valutate in 226,972 miliardi di lire;

Considerata la necessità di ricorrere — relativamente alla quota statale, pari a circa il 70 per cento della spesa nazionale pubblica — alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

Considerata l'esigenza di stabilire in distinte quote annuali, in termini di cassa, l'intervento del predetto Fondo di rotazione;

Vista la nota del Ministero dell'industria, commercio e artigianato n. 153170, in data 17 giugno 1996;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Ai fini della realizzazione dell'iniziativa comunitaria Resider II, relativa alla riconversione di zone siderurgiche che presentino problemi di ordine occupazionale ed economico, per gli anni 1996 e 1997, è autorizzato un cofinanziamento nazionale pubblico pari a 226,972 miliardi di lire, di cui 68,611 miliardi di lire con disponibilità delle Regioni interessate e 158,361 miliardi di lire a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, come riportato nella tabella allegata, che forma parte integrante della presente delibera.

2. La quota a carico del Fondo di rotazione verrà erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, con riferimento a ciascuna delle annualità 1996 e 1997. L'anticipo relativo alla prima annualità e i trasferimenti successivi sono disposti sulla base di motivate richieste inoltrate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato al Fondo medesimo.

3. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare le quote nazionali annuali stabilite dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

In caso di rimodulazione dei piani finanziari, ai sensi dell'art. 25 del regolamento CEE n. 4253/1988, come modificato dal regolamento CEE n. 2082/1993, il Fondo di rotazione è autorizzato ad adeguare le quote di propria competenza, fermo restando il limite dello stanziamento complessivo disposto con la presente delibera per ciascuna Regione e per la misura «studi di settore».

4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma in questione.

5. Il Comitato di sorveglianza, entro il 30 aprile di ciascun anno, definisce lo stato di attuazione degli interventi cofinanziati al 31 dicembre dell'esercizio precedente, sulla base dei dati di monitoraggio.

Nel caso siano rilevati ritardi nella realizzazione dei medesimi interventi, saranno attivate in tempo utile le azioni di riprogrammazione dirette a garantire il pieno e tempestivo utilizzo delle risorse assegnate.

6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato effettua i necessari controlli di competenza. Il Fondo di rotazione potrà procedere ad ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato.

Roma, 12 luglio 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 28 luglio 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 243

ALLEGATO

(importi in miliardi di lire)

Regioni	Legge n. 183/87			Regioni altri 1996/1998	Totale nazionale
	1996	1997	Totale		
Piemonte	4,105	4,228	8,333	3,571	11,904
Valle d'Aosta	4,813	7,554	12,367	5,300	17,667
Lombardia	25,036	20,727	45,763	19,613	65,376
Friuli V.G.	2,016	2,079	4,095	1,755	5,850
Liguria	14,150	14,294	28,444	12,190	40,634
Toscana	5,992	6,052	12,044	5,162	17,206
Umbria	3,017	3,048	6,065	2,599	8,664
Campania	6,048	6,236	12,284	5,264	17,548
Puglia	13,975	14,391	28,366	12,157	40,523
Studi di settore	,300	,300	,600	,000	,600
Assistenza tecn.	,000	,000	,000	* 1,000	1,000
Totale	79,452	78,909	158,361	68,611	226,972

* Importo a carico del fondo previsto dall'art. 19 di cui al d.l.vo n. 96/93, nell'ambito delle assegnazioni a favore del Ministero industria («Contributi a IPI») già disposti dal Cipe.

96A5713

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE TOSCANA

ORDINANZA 14 agosto 1996.

Piano degli interventi. Progetto n. 15 s.p. 13 «Di Valdarni» comune di Careggine. Ripristino corpo stradale. Presa d'atto. (Ordinanza n. 36).

IL SUB COMMISSARIO
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 19 GIUGNO 1996

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, Ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996. Ordinanza P.R.G. n. 4 del 28 giugno 1996)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996 con la quale il Presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

Visto in particolare l'art. 3 della predetta ordinanza che prevede che il commissario predisponga un piano di interventi, di cui il dipartimento della protezione civile prende atto e che tale piano può essere rimodulato in conseguenza di ulteriori accertamenti, ferma restando la necessaria presa d'atto del dipartimento protezione civile;

Considerato che con ordinanza commissariale n. 13 del 15 luglio 1996 è stato approvato il piano in questione e che in data 17 luglio 1996 il dipartimento protezione civile ha comunicato la relativa presa d'atto;

Considerato altresì che con ordinanza commissariale n. 17 del 26 luglio 1996 è stata approvata una integrazione e parziale rimodulazione del piano, anche in adeguamento a quanto richiesto nella presa d'atto del 17 luglio 1996 da parte del dipartimento protezione civile;

Considerato che il Dipartimento della protezione civile ha comunicato la propria presa d'atto in data 1° agosto 1996;

Rilevato che l'attuazione degli interventi previsti nel piano e nella sua integrazione e parziale rimodulazione sono attuati degli enti qui specificati, in conformità al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14 del 19 luglio 1996, successivamente integrato con ordinanza n. 30 del 7 agosto 1996;

Visto in particolare il punto 2.3 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dagli enti attuatori;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza 14/96;

il rispetto della quota massima prevista per le spese di progettazione, direzione, collaudo assistenza e contabilità di cui al punto 2.3 della medesima ordinanza 14/96;

Rilevato che nel piano e stato incluso il seguente intervento:

strada provinciale di Valdarni - comune di Careggine - Ripristino corpo stradale - per un importo di L. 100.000.000;

Visto il progetto presentato dalla provincia di Lucca - ente attuatore - approvato dalla giunta provinciale con atto n. 1169 del 12 agosto 1996;

Ritenuto di dover prendere atto del progetto in questione;

Ordina:

1. Di prendere atto del progetto di ripristino del corpo stradale. Strada provinciale n. 13 di Valdarni - comune di Careggine - predisposto dalla provincia di Lucca - ente attuatore - ai sensi e per gli effetti di cui all'ordinanza D.P.C. n. 2449/96 e all'ordinanza commissariale n. 14/96 e successive modifiche ed integrazioni, che presenta il seguente quadro economico:

A - Importo dei lavori a base d'asta	L.	84.000.000
B - Somme a disposizione per:		
IVA lavori in ragione del 19% ed arrotondamenti	L.	16.000.000
Importo totale di progetto . . .	L.	100.000.000

2. La presa d'atto di cui alla presente ordinanza è effettuata ai fini delle verifiche specificate nelle premesse.

Firenze, 14 agosto 1996

Il sub-commissario: FONTANELLI

96A5685

ORDINANZA 20 agosto 1996.

Attuazione del piano degli interventi. Affidamento d'incarico professionale per attività di progettazione all'Ente parco Alpi Apuane. Approvazione schema di convenzione. (Ordinanza n. 37).

IL SUB COMMISSARIO
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 19 GIUGNO 1996

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996. Ordinanza P.R.G. n. 4 del 28 giugno 1996)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996 con la quale il Presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996 che nomina l'assessore alla Presidenza, Paolo Fontanelli, sub commissario, in conformità quanto previsto nell'ordinanza D.P.C. n. 2449/96, con tutti i poteri amministrativi e tecnici attribuiti al commissario, da esercitare tramite l'adozione di proprie ordinanze;

Vista l'ordinanza commissariale n. 13 del 19 luglio 1996 con la quale è stato approvato il piano degli interventi previsto dall'art. 3 dell'ordinanza n. 2449/96 e la relativa presa d'atto da parte del Dipartimento della protezione civile in data 17 luglio 1996;

Vista la integrazione e parziale rimodulazione del piano approvata con ordinanza commissariale n. 17 del 26 luglio 1996 e la relativa presa d'atto da parte del Dipartimento della protezione civile in data 1° agosto 1996;

Considerato che al punto 7 del piano sono individuati vari interventi progettuali riservati al commissario delegato, tra cui la verifica e lo studio degli effetti della vegetazione sul territorio montano colpito dall'evento, che devono essere definiti entro non oltre sessanta giorni dalla presa d'atto del piano da parte del Dipartimento della protezione civile;

Ritenuto, vista l'urgenza di provvedere alla progettazione sopra specificata e non potendo a tal fine utilizzare il personale in servizio presso i competenti uffici, di avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 1, e all'art. 8 dell'ordinanza n. 2449/96 che consente di affidare specifici incarichi;

Ritenuto di conferire l'incarico per la verifica e lo studio degli effetti della vegetazione sul territorio montano colpito dall'evento, all'Ente parco Alpi Apuane, segnalato dall'ufficio commissariale di Pietrasanta (come da note agli atti), che, in rapporto alla specifica funzione istituzionale, è idoneo a svolgere l'incarico medesimo;

Valutato di determinare in L. 70.000.000 l'ammontare del compenso netto da corrispondere al sopracitato ente;

Visto il decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;

Ordina:

1. È conferito all'Ente parco Alpi Apuane l'incarico per uno studio finalizzato alla verifica dei rapporti fra copertura vegetale e franosità nei bacini montani colpiti dall'alluvione del 19 giugno 1996 al fine di indicare opportune strategie di gestione del patrimonio forestale, il tutto come meglio specificato nel testo della convenzione allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale.

2. Per il suddetto incarico e stabilito un compenso pari a L. 70.000.000 IVA compresa.

3. Tale compenso fa carico al finanziamento di L. 1.000.000.000 previsto al punto 7 del piano approvato con ordinanza commissariale n. 13/96.

4. Il sub commissario provvederà alla sottoscrizione della convenzione allegata.

Firenze, 20 agosto 1996

Il sub-commissario: FONTANELLI

ALLEGATO

REGIONE TOSCANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 19 GIUGNO 1996

L'anno millenovecentonovantasei e questo giorno .... del mese di .... in Pietrasanta (Lucca) presso l'ufficio del commissario in piazza Duomo n. 13

fra

Fontanelli Paolo nato a S. Maria a Monte (Pisa) il 5 luglio 1953 in qualità di sub-commissario delegato agli interventi di emergenza urgenti ed indifferibili finalizzati al soccorso delle popolazioni residenti nei comuni di Camaiore, Careggine, Castelnuovo Garfagnana, Forte dei Marmi, Gallicano, Pietrasanta, Seravezza, Stazzema, Vergemoli, Aulla, Massa e Montignoso, nominato con ordinanza del commissario n. 4 del 28 giugno 1996 in conformità con l'ordinanza del Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2449 del 25 giugno 1996. Autorizzato alla stipula del presente atto con ordinanza del commissario n. .... del .... codice fiscale 94068020480

e

l'Ente parco Alpi Apuane in persona del direttore sig. Antonio Bartelletti nato a Seravezza l'8 ottobre 1957 residente in Pietrasanta, via Jacopo della Quercia n. 3, codice fiscale 91002870466

PREMESSO

che con ordinanza n. 13 del 15 luglio 1996 il commissario per gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996 nelle province di Lucca e Massa Carrara ha approvato il Piano di interventi infrastrutturali d'emergenza e di prima sistemazione idrogeologica previsto all'art. 3 dell'ordinanza del D.P.C. n. 2449/96;

che con nota prot. n. 56545/OP/5 del 17 luglio 1996 il D.P.C. ha preso atto del piano e che pertanto questo è divenuto esecutivo dalla medesima data;

che il predetto piano prevede al paragrafo 7 una serie di attività progettuali finalizzate al riassetto complessivo delle aree colpite dagli eventi alluvionali e tali da indicare tutte le azioni da assumere con i relativi costi e le articolazioni esecutive;

che fra le suddette iniziative progettuali è compresa la seguente opera:

studio degli effetti della vegetazione sul territorio montano colpito dall'evento;

Tutto ciò premesso ed introdotto nella presente convenzione a farne parte integrante e sostanziale, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

Il commissario affida all'Ente parco Alpi Apuane l'incarico per lo studio finalizzato alla verifica dei rapporti fra copertura vegetale e franosità nei bacini montani colpiti dall'alluvione del 19 giugno 1996 al fine di indicare opportune strategie di gestione del patrimonio forestale.

Art. 2.

Per l'espletamento dell'incarico l'ente incaricato farà riferimento al referente tecnico dell'ufficio del commissario, dott.ssa Maria Sargentini.

L'ente incaricato si obbliga alla rigorosa osservanza delle norme di regolamento per la compilazione dei progetti di opere dello Stato approvato con decreto ministeriale 29 maggio 1985, n 350, e legge 2 giugno 1995, n. 216.

In merito allo studio affidatogli l'ente incaricato dovrà realizzare il seguente schema di lavoro e fornire i relativi elaborati:

Area di indagine.

Il territorio che verrà studiato interesserà l'area critica dell'evento alluvionale dell'agosto 1996 ed in particolare i bacini idrografici situati a monte dell'abitato di Cardoso e a monte dell'abitato di Fornovolasco per una superficie territoriale di circa 1.200 ettari.

Documentazione esistente sull'area di lavoro:

carta tecnica regionale in scala 1:10.000;

fotografie aeree datate 1995 a scala approssimativa 1/30.000;

fotografie aeree post-alluvione;

carta della vegetazione scala 1/50.000, (1972);

carta della vulnerabilità all'inquinamento degli acquiferi delle Alpi Apuane scala 1/25.000 (1991);

carta dei dissesti successiva all'evento alluvionale.

Cartografie e analisi:

1. Topografia in formato raster a scala 1/10.000;

2. Cartografie di analisi:

proprietà per categorie;

geolitologica;

pedologia;

pendenze;

geomorfologica attuale;

vegetazione;

tipologie forestali (prima e dopo l'evento).

Tutte le cartografie sopra elencate saranno realizzate attraverso una prima stesura per implementazione di documentazione preesistente, controllo aereo fotogrammetrico e sopralluoghi di campagna. I rilievi saranno condotti su cartografia in scala 1:5.000 e restituiti in scala 1:10.000.

Le carte prodotte saranno in formato numerico e fornite al committente in formato standard di esportazione arc/ino.e00.

Rilievi campionari.

Al fine di valutare le masse legnose per ciascuna tipologia forestale presente sul territorio di indagine, verranno eseguite circa 50 aree di saggio dendro-auxometriche. Queste avranno lo scopo di verificare direttamente su unità forestali a diverso grado di danneggiamento i seguenti parametri:

numero di piante ad ettaro;

distribuzione diametrica delle piante ad ettaro;

biomassa legnosa ad ettaro;

necromassa legnosa ad ettaro;

tipologie di danno al soprassuolo riscontrate;

sistemazione del terreno.

Ciascuna area di saggio sarà costituita da un rilievo in condizione di danno ed un rilievo adiacente in condizioni il più possibile riconducibili alla situazione precedente al danno:

Questa seconda area fungerà da rilievo testimone.

Elaborazioni

Le elaborazioni seguiranno due principali obiettivi: il primo punterà a stimare la biomassa legnosa che divelta e trasportata verso valle durante l'evento alluvionale. Tale stima definirà il quantitativo, le caratteristiche (specie, dimensioni, ecc.), la tipologia forestale di provenienza. Il secondo obiettivo punterà invece a individuare andantemente sul territorio le condizioni fisico vegetali che risultano più vulnerabili ai danni derivanti da eventi simili a quello verificatosi.

L'approccio metodologico sarà quello della Landscape Ecology che studia le proprietà funzionale, strutturali e temporali che rendono il paesaggio un'organizzazione caratteristica di ecosistemi (Vos, Stortelder, 1992).

Cartografie derivate:

1. carta fisiografica: tale carta sarà realizzata attraverso la sovrapposizione per via numerica delle seguenti cartografie:

carta delle pendenze;

carta pedologica;

carta geomorfologica.

2. tipologie forestali per categorie fisiografiche;

3. biomasse legnose per tipologia forestale e per categoria fisiografica;

4. carta forestale di confronto tra prima e dopo l'evento;

5. necromasse legnose per tipologia forestale e per categoria fisiografica.

Per ciascuna tipologia forestale suddivisa per categoria fisiografica verrà indicato:

il quantitativo e la qualità del materiale che è stato asportato,

il quantitativo e la qualità del materiale che sarebbe stato asportato sulla base di scenari gestionali diversi;

valutazione sui modelli gestionali più idonei attraverso la definizione di parametri fisici e dei soprassuoli boschivi.

Art. 3.

Gli elaborati progettuali completi dovranno essere consegnati all'ufficio del commissario entro e non oltre il 10 settembre 1996.

Qualora la presentazione dei progetti fosse ritardata oltre il termine sopra fissato il commissario potrà dichiarare rescissa la presente convenzione e resterà libero da ogni impegno verso l'ente incaricato inadempiente senza che quest'ultimo possa pretendere indennizzi di sorta.

Art. 4.

L'ente incaricato si obbliga ad introdurre nel progetto tutte le modifiche che siano ritenute necessarie a giudizio insindacabile dell'ufficio del commissario senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi. Qualora le modifiche comportino invece cambiamenti nell'impostazione progettuale determinati da nuove o diverse esigenze, all'ente incaricato spettano le competenze nella misura prevista per le varianti in corso d'opera. Spetta all'ente incaricato l'onere dell'acquisizione di tutti i pareri di legge intendendosi il tutto comprensivo nelle aliquote afferenti ai progetti di massima ed esecutivi.

Art. 5.

Per l'incarico di progettazione di cui all'art. 1 è corrisposto all'ente incaricato un compenso determinato e concordato in complessive L. 70.000.000 che comprende ogni onere, spesa, accessori nulla escluso o eccettuato. Il compenso come sopra si intende comprensivo di IVA.

Art. 6.

I compensi per le prestazioni di cui all'art. 1 determinati come indicato all'art. 5 verranno corrisposti alla consegna degli elaborati progettuali su presentazione di regolare fattura.

Art. 7.

Per ogni controversia che dovesse insorgere nell'interpretazione e nell'esecuzione della presente convenzione e, che non fosse possibile comporre in via bonaria, si farà ricorso all'autorità giudiziaria esclusa ogni forma di arbitrario.

Art. 8.

Tutte le spese relative e conseguenti alla presente convenzione saranno a carico dell'ente incaricato.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, e successive modifiche.

Art. 9.

La documentazione ed i rilievi rimarranno di proprietà piena della regione Toscana.

Art. 10.

Agli effetti del presente atto le parti eleggono domicilio presso il comune di Pietrasanta.

Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare verrà fatto riferimento al decreto ministeriale 15 dicembre 1955 n. 22608 «disciplinare tipo per il conferimento di incarichi e direzione di opere pubbliche» ed alla tariffa professionale in vigore per i dottori agronomi e forestali.

Art. 11.

Il direttore dell'Ente Parco Alpi Apuane, sig. Antonio Bartelletti dichiara di aver preso conoscenza dell'ordinanza del D.P.C. n. 2449/96; del Piano di interventi infrastrutturali d'emergenza e di prima sistemazione idrogeologica approvato con ordinanza n. 13 del 15 luglio 1996; della nota del D.P.C. prot. n. 56545/OP/5 del 17 luglio 1996; e si obbliga a rispettare tutte le disposizioni contenute nei suddetti documenti che abbiano attinenza diretta o indiretta con l'incarico affidato con il presente atto.

Letto confermato e sottoscritto.

Si approvano specificamente gli articoli 3, 5, 6, 7, 9 e 10.

96A5686

ORDINANZA 20 agosto 1996.

Attuazione del piano degli interventi. Affidamento d'incarico professionale per attività di progettazione alla comunità montana Alta Versilia - Zona M. Approvazione schema di convenzione. (Ordinanza n. 38).

IL SUB COMMISSARIO

PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 19 GIUGNO 1996

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996. Ordinanza P.G.R. n. 4 del 28 giugno 1996)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996 che nomina l'assessore alla Presidenza, Paolo Fontanelli, sub commissario, in conformità quanto previsto nell'ordinanza D.P.C. n. 2449/96, con tutti i poteri amministrativi e tecnici attribuiti al commissario, da esercitare tramite l'adozione di proprie ordinanze;

Vista l'ordinanza commissariale n. 13 del 19 luglio 1996 con la quale è stato approvato il piano degli interventi previsto dall'art. 3 dell'ordinanza n. 2449/96 e la relativa presa d'atto da parte del Dipartimento della protezione civile in data 17 luglio 1996;

Vista la integrazione e parziale rimodulazione del piano approvata con ordinanza commissariale n. 17 del 26 luglio 1996 e la relativa presa d'atto da parte del Dipartimento della protezione civile in data 1° agosto 1996;

Considerato che al punto 7 del piano sono individuati vari interventi progettuali riservati al commissario delegato, tra cui la verifica dei dissesti franosi in atto o potenziali sui centri abitati, che devono essere definiti entro non oltre sessanta giorni dalla presa d'atto del piano da parte del Dipartimento della protezione civile;

Ritenuto, vista l'urgenza di provvedere alla progettazione sopra specificata e non potendo a tal fine utilizzare il personale in servizio presso i competenti uffici, di

avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 1, e all'art. 8 dell'ordinanza n. 2449/96 che consente di affidare specifici incarichi;

Ritenuto di conferire l'incarico per la verifica dei dissesti franosi in atto o potenziale sui centri abitati alla comunità montana Alta Versilia, Zona M, segnalata dall'ufficio commissariale di Pietrasanta (come da nota agli atti) che in rapporto alla specifica funzione istituzionale è idonea a svolgere l'incarico medesimo;

Valutato di determinare in L. 98.305.662 l'ammontare del compenso netto da corrispondere al sopracitato ente;

Visto il decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;

Ordina:

1. È conferito alla comunità montana Alta Versilia - Zona M - l'incarico per la verifica dei dissesti franosi in atto o potenziali sui centri abitati, che comprendono in particolare la verifica delle condizioni di stabilità dei versanti in funzione della prevenzione di dissesti su centri abitati e il progetto di fattibilità degli interventi necessari, il tutto come meglio specificato nel testo della convenzione allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale.

2. Per il suddetto incarico è stabilito un compenso pari a L. 98.305.662 IVA compresa.

3. Tale compenso fa carico al finanziamento di L. 1.000.000.000 previsto al punto 7 del piano approvato con ordinanza commissariale n. 13/96.

4. Il sub-commissario provvederà alla sottoscrizione della convenzione allegata.

Firenze, 20 agosto 1996

Il sub-commissario: FONTANELLI

ALLEGATO

REGIONE TOSCANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 19 GIUGNO 1996

L'anno millenovecentonovantasei e questo giorno .... del mese di .... in Pietrasanta (Lucca) presso l'ufficio del commissario in piazza Duomo n. 13

fra

Fontanelli Paolo nato a S. Maria a Monte (Pisa) il 5 luglio 1953 in qualità di sub-commissario delegato agli interventi di emergenza urgenti ed indifferibili finalizzati al soccorso delle popolazioni residenti nei comuni di Camaiore, Careggine, Castelnuovo Garfagnana, Forte dei Marmi, Gallicano, Pietrasanta, Seravezza, Stazzema, Vergemoli, Aulla, Massa e Montignoso, nominato con ordinanza del commissario n. 4 del 28 giugno 1996 in conformità con l'ordinanza del Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2449 del 25 giugno 1996. Autorizzato alla stipula del presente atto con ordinanza del commissario n. .. del . ... codice fiscale 94068020480

e

la comunità montana Alta Versilia - Zona M, in persona del presidente sig. Vincenzo Colasanti nato a Palermo il 6 maggio 1961 residente in Seravezza via Campana, codice fiscale 91002870466

PREMESSO

che con ordinanza n. 13 del 15 luglio 1996 il commissario per gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996 nelle province di Lucca e Massa Carrara ha approvato il Piano di interventi infrastrutturali d'emergenza e di prima sistemazione idrogeologica previsto all'art. 3 dell'ordinanza del D.P.C. n. 2449/96;

che con nota prot. n. 56545/OP/5 del 17 luglio 1996 il D.P.C. ha preso atto del piano e che pertanto questo è divenuto esecutivo dalla medesima data;

che il predetto piano prevede al paragrafo 7 una serie di attività progettuali finalizzate al riassetto complessivo delle aree colpite dagli eventi alluvionali e tali da indicare tutte le azioni da assumere con i relativi costi e le articolazioni esecutive;

che fra le suddette iniziative progettuali è compresa la seguente opera:

verifica dei dissesti franosi in atto o potenziali sui centri abitati;

Tutto ciò premesso ed introdotto nella presente convenzione a farne parte integrante e sostanziale, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

Il commissario affida alla comunità montana Alta Versilia - zona M l'incarico per lo studio e la progettazione preliminare relativa a «Verifica dissesti franosi in atto o potenziali sui centri abitati».

Art. 2.

Per l'espletamento dell'incarico la comunità montana farà riferimento al referente tecnico dell'ufficio del commissario, dott.ssa Maria Sargentini.

L'ente incaricato si obbliga alla rigorosa osservanza delle norme di regolamento per la compilazione dei progetti di opere dello Stato approvato con decreto ministeriale 29 maggio 1985 n. 350 e legge 2 giugno 1995 n. 216.

In merito alla progettazione per ogni singolo intervento l'ente incaricato dovrà fornire:

1) Studio:

schedatura dei dissesti (sopralluoghi, predisposizione di archivio informatico e cartogafico);

rilievi topografici e restituzione cartografica di dettaglio;

rilievo geologico, geomorfologico, fotointerpretazione, analisi strutturale e relativa elaborazione dati;

monitoraggio (letture periodiche capisaldi);

progettazione preliminare.

2) Progettazione preliminare:

redazione dei progetti preliminari;

monitoraggio (letture periodiche ai capisaldi).

Art. 3.

Gli elaborati progettuali completi dovranno essere consegnati all'ufficio del commissario entro e non oltre il 10 settembre 1996.

Qualora la presentazione dei progetti fosse ritardata oltre il termine sopra fissato il commissario potrà dichiarare rescissa la presente convenzione e resterà libero da ogni impegno verso l'ente incaricato inadempiente senza che quest'ultimo possa pretendere indenizzi di sorta.

Art. 4.

L'ente incaricato si obbliga ad introdurre nel progetto tutte le modifiche che siano ritenute necessarie a giudizio insindacabile dell'ufficio del commissario senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi. Qualora le modifiche comportino invece cambiamenti nell'impostazione progettuale determinati da nuove o diverse esigenze, all'ente incaricato spettano le competenze nella misura prevista per le varianti in corso d'opera. Spetta all'ente incaricato l'onere dell'acquisizione di tutti i pareri di legge intendendosi il tutto comprensivo nelle aliquote afferenti ai progetti di massima ed esecutivi.

Art. 5.

Per l'incarico di progettazione di cui all'art. 1 è corrisposto all'ente incaricato un compenso determinato e concordato in complessive L. 98.305.662 che comprende ogni onere, spesa, accessori ed onorari nulla escluso o eccettuato. Il compenso come sopra si intende comprensivo di IVA.

Art. 6.

I compensi per le prestazioni di cui all'art. 1 determinati come indicato all'art. 5 verranno corrisposti alla consegna degli elaborati progettuali su presentazione di regolare fattura.

Art. 7.

Per ogni controversia che dovesse insorgere nell'interpretazione e nell'esecuzione della presente convenzione e, che non fosse possibile comporre in via bonaria, si farà ricorso all'autorità giudiziaria esclusa ogni forma di arbitrario.

Art. 8.

Tutte le spese relative e conseguenti alla presente convenzione saranno a carico dell'ente incaricato.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, e successive modifiche.

Art. 9.

La documentazione ed i rilievi rimarranno di proprietà piena della regione Toscana.

Art. 10.

Agli effetti del presente atto le parti eleggono domicilio presso il comune di Pietrasanta

Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare verrà fatto riferimento al decreto ministeriale 15 dicembre 1955 n. 22608 «disciplinare tipo per il conferimento di incarichi e direzione di opere pubbliche» ed alla legge 2 marzo 1949 n. 143 «Approvazione della tariffa professionale degli ingegneri e degli architetti» e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 11.

Il presidente della comunità montana Alta Versilia - zona M, sig. Vincenzo Colesanti dichiara di aver preso conoscenza dell'ordinanza del D.P.C. n. 2449/96: del Piano di interventi infrastrutturali d'emergenza e di prima sistemazione idrogeologica approvato con ordinanza n. 13 del 15 luglio 1996; della nota del D.P.C. prot n. 56545/OP/5 del 17 luglio 1996; e si obbliga a rispettare tutte le disposizioni contenute nei suddetti documenti che abbiano attinenza diretta o indiretta con l'incarico affidato con il presente atto.

Letto confermato e sottoscritto.

Si approvano specificamente gli articoli 3, 5, 6, 7, 9 e 10.

96A5687

ORDINANZA 22 agosto 1996.

Attuazione del piano degli interventi. Affidamento d'incarico professionale per attività di progettazione al prof. ing. Ugo Maione ed al prof. Armando Brath. Approvazione schema di convenzione. (Ordinanza n. 39).

IL SUB COMMISSARIO

PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 19 GIUGNO 1996

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996. Ordinanza P.G.R. n. 4 del 28 giugno 1996)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996 che nomina l'assessore alla Presidenza, Paolo Fontanelli, sub commissario, in conformità quanto previsto nell'ordinanza D.P.C. n. 2449/96, con tutti i poteri amministrativi e tecnici attribuiti al commissario, da esercitare tramite l'adozione di proprie ordinanze;

Vista l'ordinanza commissariale n. 13 del 19 luglio 1996 con la quale è stato approvato il piano degli interventi previsto dall'art. 3 dell'ordinanza n. 2449/96 e la relativa presa d'atto da parte del Dipartimento della protezione civile in data 17 luglio 1996;

Vista la integrazione e parziale rimodulazione del piano approvata con ordinanza commissariale n. 17 del 26 luglio 1996 e la relativa presa d'atto da parte del Dipartimento della protezione civile in data 1° agosto 1996;

Considerato che al punto 7 del piano sono individuati vari interventi progettuali riservati al commissario delegato, tra cui il primo intervento di rimodellamento dell'alveo nell'abitato di Cardoso e realizzazione di opere di contenimento afflussi solidi, che devono essere definiti entro non oltre sessanta giorni dalla presa d'atto del piano da parte del Dipartimento della protezione civile;

Ritenuto, vista l'urgenza di provvedere alla progettazione sopra specificata e non potendo a tal fine utilizzare il personale in servizio presso i competenti uffici, di avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 1, e all'art. 8 dell'ordinanza n. 2449/96 che consente di affidare specifici incarichi anche a liberi professionisti;

Ritenuto di conferire l'incarico per la progettazione definitiva (ex di massima) dei lavori necessari al primo intervento di rimodellamento dell'alveo nell'abitato di Cardoso e realizzazione di opere di contenimento afflussi solidi ai prof. ing. Ugo Maione ed Armando Brath, segnalati dall'ufficio commissariale di Pietrasanta (come da note agli atti), che, in rapporto alla specifica professionalità, quale risulta dal *curriculum* agli atti, sono idonei a svolgere l'incarico medesimo;

Valutato di determinare in L. 15.712.500 l'ammontare del compenso complessivo netto da corrispondere ai sopracitati professionisti, ciascuno per la metà;

Visto il decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;

Ordina:

1. È conferito al prof. ing. Ugo Maione ed al prof. ing. Armando Brath l'incarico per la progettazione definitiva (ex di massima) dei lavori necessari al primo intervento di rimodellamento dell'alveo nell'abitato di Cardoso e realizzazione di opere di contenimento afflussi solidi, il tutto come meglio specificato nel testo della convenzione allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale.

2. Per il suddetto incarico è stabilito un compenso complessivo pari a L. 15.712.500 al netto di IVA e contributi alla cassa di previdenza, da corrispondersi ai predetti professionisti, ciascuno per la metà.

3. Tale compenso fa carico al finanziamento di L. 1.000.000.000 previsto al punto 7 del piano approvato con ordinanza commissariale n. 13/96.

4. Il sub commissario provvederà alla sottoscrizione della convenzione allegata subordinatamente all'assolvimento degli adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 490/1994 in materia di comunicazioni e certificazioni antimafia.

Firenze, 22 agosto 1996

Il sub-commissario: FONTANELLI

ALLEGATO

REGIONE TOSCANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 19 GIUGNO 1996

L'anno millenovecentonovantasei e questo giorno .... del mese di .... in Pietrasanta (Lucca) presso l'ufficio del commissario in piazza Duomo n. 13

fra

Fontanelli Paolo nato a S. Maria a Monte (Pisa) il 5 luglio 1953 in qualità di sub-commissario delegato agli interventi di emergenza urgenti ed indifferibili finalizzati al soccorso delle popolazioni residenti nei comuni di Camaiore, Careggine, Castelnuovo Garfagnana, Forte dei Marmi, Gallicano, Pietrasanta, Seravezza, Stazzema, Vergemoli, Aulla, Massa e Montignoso, nominato con ordinanza del commissario n. 4 del 28 giugno 1996 in conformità con l'ordinanza del Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2449 del 25 giugno 1996. Autorizzato alla stipula del presente atto con ordinanza del commissario n. ... del .... codice fiscale 94068020480

e

prof. ing. Ugo Maione nato a S. Pietro Infine (Caserta) il 19 ottobre 1930, residente in Milano, viale Cirene n. 1, codice fiscale MNAGUO30R19I113R;

prof. ing. Armando Brath nato a Reggio Calabria l'11 settembre 1957, residente in Milano, via Fucini n. 8, codice fiscale BRTRND57P11N224O;

PREMESSO

che con ordinanza n. 13 del 15 luglio 1996 il commissario per gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996 nelle province di Lucca e Massa Carrara ha approvato il piano di interventi infrastrutturali d'emergenza e di prima sistemazione idrogeologica previsto all'art. 3 dell'ordinanza del D.P.C. n. 2449/96;

che con nota prot. n. 56545/OP/5 del 17 luglio 1996 il D.P.C. ha preso atto del piano e che pertanto questo è divenuto esecutivo dalla medesima data;

che il predetto piano prevede al paragrafo 7 una serie di attività progettuali finalizzate al riassetto complessivo delle aree colpite dagli eventi alluvionali e tali da indicare tutte le azioni da assumere con i relativi costi e le articolazioni esecutive;

che fra le suddette iniziative progettuali è compresa la seguente opera:

primo intervento di rimodellamento dell'alveo nell'abitato di Cardoso e realizzazione di opere di contenimento afflussi solidi;

Tutto ciò premesso ed introdotto nella presente convenzione a farne parte integrante e sostanziale, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

Il commissario affida ai prof. ing. Ugo Maione e Armando Brath l'incarico per la progettazione definitiva (ex di massima) dei lavori necessari alla realizzazione dell'opera denominata nel Piano: primo intervento di rimodellamento dell'alveo nell'abitato di Cardoso e realizzazione opere di contenimento afflussi solidi.

Art. 2.

Per l'espletamento dell'incarico i professionisti faranno riferimento al responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 109/94, dott. ing. Luigi Macchi il quale potrà formulare le indicazioni e gli indirizzi ai quali i professionisti dovranno conformarsi.

I professionisti incaricati si obbligano alla rigorosa osservanza delle norme di regolamento per la compilazione dei progetti di opere dello Stato approvato con decreto ministeriale 29 maggio 1985 n. 350 e legge 2 giugno 1995 n. 216.

In merito alla progettazione per ogni singolo intervento i professionisti dovranno fornire il progetto costituito da:

relazioni con calcoli preliminari;

elaborati grafici nelle scale adeguate;

disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici;

computo metrico estimativo di massima delle opere;

altra documentazione eventualmente richiesta dall'amministrazione appaltante.

Art. 3.

Gli elaborati progettuali completi dovranno essere consegnati all'ufficio del commissario entro e non oltre il 10 settembre 1996 esclusa ogni possibilità di proroga.

Qualora la presentazione dei progetti fosse ritardata oltre il termine sopra fissato il commissario potrà dichiarare rescissa la convenzione e resterà libero da ogni impegno verso i professionisti inadempienti senza che questi ultimi possano pretendere indennizzi di sorta.

Art. 4.

I progettisti si obbligano ad introdurre nel progetto tutte le modifiche che siano ritenute necessarie a giudizio insindacabile del responsabile del procedimento senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi. Qualora le modifiche comportino invece cambiamenti nell'impostazione progettuale determinati da nuove o diverse esigenze, ai progettisti spettano le competenze nella misura prevista per le varianti in corso d'opera. Spetta ai professionisti incaricati l'onere dell'acquisizione di tutti i pareri, relazioni tecniche, studi, autorizzazioni, nullaosta, ecc. necessari alla progettazione intendendosi il tutto compreso nelle aliquote afferenti ai progetti di massima.

Art. 5.

Per l'incarico di progettazione di cui all'art. 1 è corrisposto ai professionisti un compenso determinato e concordato in complessive L. 15.712.500, importo che comprende ogni onere, spesa, accessori ed onorari nulla escluso o eccettuato. Il compenso è attribuito a ciascuno dei professionisti per la metà dell'importo. Il compenso come sopra si intende comprensivo di IVA e contributi alla cassa di previdenza che restano a carico del commissario.

Art. 6.

I compensi per le prestazioni di cui all'art. 1 determinati come indicato all'art. 5 verranno corrisposti alla consegna degli elaborati progettuali su presentazione di regolare fattura o notula.

Art. 7.

Per ogni controversia che dovesse insorgere nell'interpretazione e nell'esecuzione della presente convenzione il foro competente è quello di Firenze.

Art. 8.

Saranno a carico dei professionisti il diritto alla tassazione delle notule come tutte le spese relative e conseguenti alla presente convenzione.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, e successive modifiche.

Art. 9.

Il progetto, la documentazione relativa ed i rilievi grafici rimarranno di proprietà piena della regione Toscana.

Art. 10.

Agli effetti del presente atto le parti eleggono domicilio presso l'ufficio del commissario in Pietrasanta piazza Duomo, 13.

Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare verrà fatto riferimento al decreto ministeriale 15 dicembre 1955 n. 22608 «disciplinare tipo per il conferimento di incarichi e direzione di opere pubbliche».

Art. 11.

I progettisti prof. ing. Ugo Maione e Armando Brath dichiarano di aver preso conoscenza dell'ordinanza del D.P.C. n. 2449/96; del piano di interventi infrastrutturali d'emergenza e di prima sistemazione idrogeologica approvato con ordinanza n. 13 del 15 luglio 1996; della nota del D.P.C. prot. n. 56545/OP/5 del 17 luglio 1996; e si obbligano a rispettare tutte le disposizioni contenute nei suddetti provvedimenti che abbiano attinenza diretta o indiretta con l'incarico affidato con il presente atto.

Letto confermato e sottoscritto.

Si approvano specificamente gli articoli 3, 5, 6, 7, 9 e 10.

96A5688

ORDINANZA 22 agosto 1996.

Attuazione del piano degli interventi. Affidamento d'incarico professionale per attività di progettazione al prof. ing. Ugo Maione ed al prof. Armando Brath. Approvazione schema di convenzione. (Ordinanza n. 40).

IL SUB COMMISSARIO
PER GLI INTERVENTI ALLUVIONALI DEL 19 GIUGNO 1996

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996. Ordinanza P.G.R. n. 4 del 28 giugno 1996)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996 che nomina l'assessore alla Presidenza, Paolo Fontanelli, sub commissario, in conformità a quanto previsto nell'ordinanza D.P.C. n. 2449/1996, con tutti i poteri amministrativi e tecnici attribuiti al commissario, da esercitare tramite l'adozione di proprie ordinanze;

Vista l'ordinanza commissariale n. 13 del 19 luglio 1996 con la quale è stato approvato il piano degli interventi previsto dall'art. 3 dell'ordinanza n. 2449/1996 e la relativa presa d'atto da parte del Dipartimento della protezione civile in data 17 luglio 1996,

Vista la integrazione e parziale rimodulazione del piano approvata con ordinanza commissariale n. 17 del 26 luglio 1996 e la relativa presa d'atto da parte del Dipartimento della protezione civile in data 1° agosto 1996;

Considerato che al punto 7 del piano sono individuati vari interventi progettuali riservati al commissario delegato, tra cui il primo intervento di rimodellamento dell'alveo nell'abitato di Cardoso e realizzazione di opere di contenimento afflussi solidi, che devono essere definiti entro non oltre sessanta giorni dalla presa d'atto del piano da parte del Dipartimento della protezione civile;

Ritenuto, vista l'urgenza di provvedere alla progettazione sopra specificata e non potendo a tal fine utilizzare il personale in servizio presso i competenti uffici, di avvalersi della disposizione di cui all'art. 5, comma 1, e all'art. 8 dell'ordinanza n. 2449/1996 che consente di affidare specifici incarichi anche a liberi professionisti;

Ritenuto di conferire l'incarico per il primo intervento di rimodellamento dell'alveo nell'ambito di Cardoso e la realizzazione di opere di contenimento afflussi solidi ai professori ingegneri Ugo Maione e Armando Brath, segnalati dall'ufficio commissariale di Pietrasanta (come da note agli atti), che, in rapporto alla specifica professionalità, quale risulta dal *curriculum* agli atti, sono idonei a svolgere l'incarico medesimo;

Valutato di determinare in L. 28.453.126 l'ammontare del compenso complessivo netto da corrispondere ai sopracitati professionisti, ciascuno per la metà;

Visto il decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;

Ordina:

1. È conferito al prof. ing. Ugo Maione ed al prof. ing. Armando Brath l'incarico per la redazione della progettazione esecutiva di lavori necessari alla realizzazione dell'opera denominata nel piano: torrente Cardoso (tratto Cardoso-Seravezza) e torrente Serra (tratto M. Altissimo-Seravezza): interventi di rimodellamento dell'alveo parte alta e eliminazione ostacoli. Primi interventi di messa in sicurezza (importo L. 2.000.000.000), il tutto come meglio specificato nel testo della convenzione allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale.

2. Per il suddetto incarico è stabilito un compenso complessivo pari a L. 28.453.126 al netto di IVA e contributi alla cassa di previdenza, da corrispondere ai predetti professionisti, ciascuno per la metà.

3. Tale compenso fa carico al finanziamento di L. 2.000.000.000 previsto complessivamente per l'intervento oggetto della progettazione esecutiva.

4. Il sub commissario provvederà alla sottoscrizione della convenzione allegata subordinatamente all'assolvimento degli adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 490/1994 in materia di comunicazioni e certificazioni antimafia.

Firenze, 22 agosto 1996

Il sub-commissario: FONTANELLI

ALLEGATO

REGIONE TOSCANA
UFFICIO DEL COMMISSARIO PER GLI EVENTI ALLUVIONALI
DEL 19 GIUGNO 1996

L'anno millenovecentonovantasei e questo giorno .... del mese di .... in Pietrasanta (Lucca) presso l'ufficio del commissario in piazza Duomo n. 13

fra

Fontanelli Paolo, nato a S. Maria a Monte (Pisa) il 5 luglio 1953, in qualità di sub-commissario delegato agli interventi di emergenza urgenti ed indifferibili finalizzati al soccorso delle popolazioni residenti nei comuni di Camaiore, Careggine, Castelnuovo Garfagnana, Forte dei Marmi, Gallicano, Pietrasanta, Seravezza, Stazzema, Vergemoli, Aulla, Massa e Montignoso, nominato con ordinanza del commissario n. 4 del 28 giugno 1996 in conformità con l'ordinanza del Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2449 del 25 giugno 1996. Autorizzato alla stipula del presente atto con ordinanza del commissario n. .... del ....; codice fiscale 94068020480

e

prof. ing. Ugo Maione, nato a S. Pietro Infine (Caserta) il 19 ottobre 1930, residente in Milano, viale Cirene n. 1, codice fiscale MNAGUO30R19I113R;

prof. ing. Armando Brath, nato a Reggio Calabria l'11 settembre 1957, residente in Milano, via Fucini n. 8, codice fiscale BRTRND57P11N224O;

PREMESSO

che con ordinanza n. 13 del 15 luglio 1996 il commissario per gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996 nelle province di Lucca e Massa Carrara ha approvato il piano di interventi infrastrutturali d'emergenza e di prima sistemazione idrogeologica previsto all'art. 3 dell'ordinanza del D.P.C. n. 2449/96;

che con nota prot. n. 56545/OP/5 del 17 luglio 1996 il D.P.C. ha preso atto del piano e che pertanto questo è divenuto esecutivo dalla medesima data;

che il predetto piano prevede al paragrafo 7 una serie di attività progettuali finalizzate al riassetto complessivo delle aree colpite dagli eventi alluvionali e tali da indicare tutte le azioni da assumere con i relativi costi e le articolazioni esecutive;

che fra le suddette iniziative progettuali è compresa la seguente opera: 7.4 - Primo intervento di rimodellamento dell'alveo nell'abitato di Cardoso e realizzazione opere di contenimento afflussi solidi.

Tutto ciò premesso ed introdotto nella presente convenzione a farne parte integrante e sostanziale, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

Il commissario affida ai professori ingegneri Ugo Maione e Armando Brath l'incarico per la progettazione esecutiva dei lavori necessari alla realizzazione dell'opera denominata nel piano: torrente Cardoso (tratto Cardoso-Seravezza) e torrente Serra (tratto m. Altissimo-Seravezza): interventi di rimodellamento alveo parte alta e eliminazione ostacoli. Primo intervento di messa in sicurezza (importo L. 2.000.000.000).

Art. 2.

Per l'espletamento dell'incarico i professionisti faranno riferimento al responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 109/1994, dott. ing. Luigi Macchi il quale potrà formulare le indicazioni e gli indirizzi ai quali i professionisti dovranno conformarsi.

I professionisti incaricati si obbligano alla rigorosa osservanza delle norme di regolamento per la compilazione dei progetti di opere dello Stato approvato con decreto ministeriale 29 maggio 1985, n. 350 e legge 2 giugno 1995, n. 216.

In merito alla progettazione per ogni singolo intervento i professionisti dovranno fornire il progetto costituito da:

relazioni con calcoli esecutivi;

elaborati grafici nelle scale adeguate con eventuali particolari costruttivi;

capitolato speciale d'appalto;

computo metrico estimativo;

elenco dei prezzi unitari;

altra documentazione eventualmente richiesta dall'amministrazione appaltante.

Art. 3.

Gli elaborati progettuali completi dovranno essere consegnati all'ufficio del commissario entro e non oltre il 10 settembre 1996 esclusa ogni possibilità di proroga.

Qualora la presentazione dei progetti fosse ritardata oltre il termine sopra fissato il commissario potrà dichiarare rescissa la convenzione e resterà libero da ogni impegno verso i professionisti inadempienti senza che questi ultimi possano pretendere indennizzi di sorta.

Art. 4.

I progettisti si obbligano ad introdurre nel progetto tutte le modifiche che siano ritenute necessarie a giudizio insindacabile del responsabile del procedimento senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi. Qualora le modifiche comportino invece cambiamenti nell'impostazione progettuale determinati da nuove o diverse esigenze, ai progettisti spettano le competenze nella misura prevista per le varianti in corso d'opera. Spetta ai professionisti incaricati l'onere dell'acquisizione di tutti i pareri, relazioni tecniche, studi, autorizzazioni, nullaosta, ecc. necessari alla progettazione intendendosi il tutto compreso nelle aliquote afferenti ai progetti di massima.

Art. 5.

Per l'incarico di progettazione di cui all'art. 1 è corrisposto ai professionisti un compenso determinato e concordato in complessive L. 28.453.126 importo che comprende ogni onere, spesa, accessori ed onorari nulla escluso o eccettuato. Il compenso è attribuito a ciascuno dei professionisti per la metà dell'importo. Il compenso come sopra si intende al netto di IVA e contributi alla cassa di previdenza che restano a carico del commissario.

Art. 6.

I compensi per le prestazioni di cui all'art. 1 determinati come indicato all'art. 5 verranno corrisposti alla consegna degli elaborati progettuali su presentazione di regolare fattura o notula.

Art. 7.

Per ogni controversia che dovesse insorgere nell'interpretazione e nell'esecuzione della presente convenzione il foro competente è quello di Firenze.

Art. 8.

Saranno a carico dei professionisti il diritto alla tassazione delle notule come tutte le spese relative e conseguenti alla presente convenzione.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell' art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634 e successive modifiche.

Art. 9.

Il progetto, la documentazione relativa ed i rilievi grafici rimarranno di proprietà piena della regione Toscana.

Art. 10.

Agli effetti del presente atto le parti eleggono domicilio presso l'ufficio del commissario in Pietrasanta, piazza Duomo, 13.

Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare verrà fatto riferimento al decreto ministeriale 15 dicembre 1955, n. 22608 «Disciplinare tipo per il conferimento di incarichi e direzione di opere pubbliche»

Art. 11.

I progettisti professori ingegneri Ugo Maione e Armando Brath dichiarano di aver preso conoscenza dell'ordinanza del D.P.C. n. 2449/96; del piano di interventi infrastrutturali d'emergenza e di prima sistemazione idrogeologica approvato con ordinanza n. 13 del 15 luglio 1996; della nota del D.P.C. prot. n. 56545/OP/5 del 17 luglio 1996; e si obbligano a rispettare tutte le disposizioni contenute nei suddetti provvedimenti che abbiano attinenza diretta o indiretta con l'incarico affidato con il presente atto.

Letto confermato e sottoscritto.

Si approvano specificamente gli articoli 3, 5, 6, 7, 9 e 10.

96A5689

ORDINANZA 22 agosto 1996.

Attuazione del piano degli interventi. Affidamento d'incarico professionale per attività di progettazione al prof. ing. Ugo Maione ed al prof. Armando Brath. Approvazione schema di convenzione. (Ordinanza n. 41).

IL SUB COMMISSARIO
PER GLI INTERVENTI ALLUVIONALI DEL 19 GIUGNO 1996

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996. Ordinanza P.G.R. n. 4 del 28 giugno 1996)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996 che nomina l'assessore alla presidenza, Paolo Fontanelli, sub commissario, in conformità a quanto previsto nell'ordinanza D.P.C. n. 2449/96, con tutti i poteri amministrativi e tecnici attribuiti al commissario, da esercitare tramite l'adozione di proprie ordinanze;

Vista l'ordinanza commissariale n. 13 del 19 luglio 1996 con la quale è stato approvato il piano degli interventi previsto dall'art. 3 dell'ordinanza n. 2449/96 e la relativa presa d'atto da parte del Dipartimento della protezione civile in data 17 luglio 1996;

Vista la integrazione e parziale rimodulazione del piano approvata con ordinanza commissariale n. 17 del 26 luglio 1996 a la relativa presa d'atto da parte del Dipartimento della protezione civile in data 1° agosto 1996;

Considerato che al punto 7 del piano sono individuati vari interventi progettuali riservati al commissario delegato, tra cui il primo intervento di risistemazione dell'alveo del torrente Cardoso e del torrente Vezza, tra le località Ferriera e Nespolo, che devono essere definiti entro non oltre sessanta giorni dalla presa d'atto del piano da parte del Dipartimento della protezione civile;

Ritenuto, vista l'urgenza di provvedere alla progettazione sopra specificata e non potendo a tal fine utilizzare il personale in servizio presso i competenti uffici, di avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 1 e all'art. 8 dell'ordinanza n. 2449/96 che consente di affidare specifici incarichi anche a liberi professionisti;

Ritenuto di conferire l'incarico per la progettazione definitiva (ex di massima) del primo intervento di risistemazione dell'alveo del torrente Cardoso e del torrente Vezza, tra le località Ferriera e Nespolo ai professori ingegneri Ugo Maione e Armando Brath, segnalati dall'ufficio commissariale di Pietrasanta (come da note agli atti), che, in rapporto alla specifica professionalità, quale risulta dal *curriculum* agli atti, sono idonei a svolgere l'incarico medesimo;

Valutato di determinare in L. 23.568.750 l'ammontare del compenso complessivo netto da corrispondere ai sopracitati professionisti, ciascuno per la metà;

Visto il decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;

Ordina:

1. È conferito al prof. ing. Ugo Maione ed al prof. ing. Armando Brath l'incarico per la progettazione definitiva (ex di massima) dei lavori necessari alla realizzazione dell'opera denominata nel piano: Primo intervento di risistemazione dell'alveo del torrente Cardoso e torrente Vezza tra le località Ferriera e Nespolo, il tutto come meglio specificato nel testo della convenzione allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale.

2. Per il suddetto incarico è stabilito un compenso complessivo pari a L. 23.568.750 al netto di IVA e contributi alla Cassa di previdenza, da corrispondere ai predetti professionisti, ciascuno per la metà.

3. Tale compenso fa carico al finanziamento di L. 1.000.000.000 previsto al punto 7 del piano approvato con ordinanza commissariale n. 13/96.

4. Il sub commissario provvederà alla sottoscrizione della convenzione allegata subordinatamente all'assolvimento degli adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 490/1994 in materia di comunicazioni e certificazioni antimafia.

Firenze, 22 agosto 1996

Il sub-commissario: FONTANELLI

ALLEGATO

REGIONE TOSCANA

UFFICIO DEL COMMISSARIO PER GLI EVENTI ALLUVIONALI
DEL 19 GIUGNO 1996

L'anno millenovecentonovantasei e questo giorno .... del mese di .... in Pietrasanta (Lucca) presso l'ufficio del commissario in piazza Duomo n. 13

fra

Fontanelli Paolo, nato a S. Maria a Monte (Pisa) il 5 luglio 1953, in qualità di sub-commissario delegato agli interventi di emergenza urgenti ed indifferibili finalizzati al soccorso delle popolazioni residenti nei comuni di Camaiore, Careggine, Castelnuovo Garfagnana, Forte dei Marmi, Gallicano, Pietrasanta, Seravezza, Stazzema, Vergemoli, Aulla, Massa e Montignoso, nominato con ordinanza del commissario n. 4 del 28 giugno 1996 in conformità con l'ordinanza del Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri n 2449 del 25 giugno 1996. Autorizzato alla stipula del presente atto con ordinanza del commissario n ...... del .... , codice fiscale 94068020480

e

prof. ing. Ugo Maione, nato a S. Pietro Infine (Caserta) il 19 ottobre 1930, residente in Milano, viale Cirene n. 1, codice fiscale MNAGUO30R19I113R;

prof. ing. Armando Brath, nato a Reggio Calabria l'11 settembre 1957, residente in Milano, via Fucini n 8, codice fiscale BRTRND57P11N224O;

PREMESSO

che con ordinanza n. 13 del 15 luglio 1996 il commissario per gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996 nelle province di Lucca e Massa Carrara ha approvato il piano di interventi infrastrutturali d'emergenza e di prima sistemazione idrogeologica previsto all'art. 3 dell'ordinanza del D.P.C. n. 2449/96,

che con nota prot. n. 56545/OP/5 del 17 luglio 1996 il D.P.C. ha preso atto del piano e che pertanto questo è divenuto esecutivo dalla medesima data;

che il predetto piano prevede al paragrafo 7 una serie di attività progettuali finalizzate al riassetto complessivo delle aree colpite dagli eventi alluvionali e tali da indicare tutte le azioni da assumere con i relativi costi e le articolazioni esecutive;

che fra le suddette iniziative progettuali è compresa la seguente opera: 7.5 - Primo intervento di risistemazione dell'alveo del torrente Cardoso e torrente Vezza tra le località Ferriera e Nespolo.

Tutto ciò premesso ed introdotto nella presente convenzione a farne parte integrante e sostanziale, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

Il commissario affida ai professori ingegneri Ugo Maione e Armando Brath l'incarico per la progettazione definitiva (ex di massima) dei lavori necessari alla realizzazione dell'opera denominata nel piano: Primo intervento di risistemazione dell'alveo del torrente Cardoso e torrente Vezza tra le località Ferriera e Nespolo.

Art. 2.

Per l'espletamento dell'incarico i professionisti faranno riferimento al responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 109/1994, dott. ing. Luigi Macchi il quale potrà formulare le indicazioni e gli indirizzi ai quali i professionisti dovranno conformarsi.

I professionisti incaricati si obbligano alla rigorosa osservanza delle norme di regolamento per la compilazione dei progetti di opere dello Stato approvato con decreto ministeriale 29 maggio 1985, n. 350 e legge 2 giugno 1995, n. 216

In merito alla progettazione per ogni singolo intervento i professionisti dovranno fornire il progetto costituito da:

relazioni con calcoli preliminari;

elaborati grafici nelle scale adeguate;

disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici;

computo metrico estimativo di massima delle opere;

altra documentazione eventualmente richiesta dall'amministrazione appaltante.

Art 3.

Gli elaborati progettuali completi dovranno essere consegnati all'ufficio del commissario entro e non oltre il 10 settembre 1996 esclusa ogni possibilità di proroga.

Qualora la presentazione dei progetti fosse ritardata oltre il termine sopra fissato il commissario potrà dichiarare rescissa la convenzione e resterà libero da ogni impegno verso i professionisti inadempienti senza che questi ultimi possano pretendere indennizzi di sorta.

Art. 4

I progettisti si obbligano ad introdurre nel progetto tutte le modifiche che siano ritenute necessarie a giudizio insindacabile del responsabile del procedimento senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi. Qualora le modifiche comportino invece cambiamenti nell'impostazione progettuale determinati da nuove o diverse esigenze, ai progettisti spettano le competenze nella misura prevista per le varianti in corso d'opera. Spetta ai professionisti incaricati l'onere dell'acquisizione di tutti i pareri, relazioni tecniche, studi, autorizzazioni, nullaosta, ecc. necessari alla progettazione intendendosi il tutto compreso nelle aliquote afferenti ai progetti di massima.

Art 5.

Per l'incarico di progettazione di cui all'art. 1 è corrisposto ai professionisti un compenso determinato e concordato in complessive L. 23.568.750 importo che comprende ogni onere, spesa, accessori ed onorari nulla escluso o eccettuato. Il compenso è attribuito a ciascuno dei professionisti per la metà dell'importo. Il compenso come sopra si intende al netto di IVA e contributi alla cassa di previdenza che restano a carico del commissario.

Art. 6.

I compensi per le prestazioni di cui all'art 1 determinati come indicato all'art. 5 verranno corrisposti alla consegna degli elaborati progettuali su presentazione di regolare fattura o notula.

Art. 7.

Per ogni controversia che dovesse insorgere nell'interpretazione e nell'esecuzione della presente convenzione il foro competente è quello di Firenze.

Art. 8.

Saranno a carico dei professionisti il diritto alla tassazione delle notule come tutte le spese relative e conseguenti alla presente convenzione.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell' art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634 e successive modifiche.

Art. 9.

Il progetto, la documentazione relativa ed i rilievi grafici rimarranno di proprietà piena della regione Toscana.

Art. 10.

Agli effetti del presente atto le parti eleggono domicilio presso l'ufficio del commissario in Pietrasanta, piazza Duomo, 13.

Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare verrà fatto riferimento al decreto ministeriale 15 dicembre 1955, n. 22608 «Disciplinare tipo per il conferimento di incarichi e direzione di opere pubbliche».

Art. 11.

I progettisti professori ingegneri Ugo Maione e Armando Brath dichiarano di aver preso conoscenza dell'ordinanza del D.P.C. n. 2449/96; del piano di interventi infrastrutturali d'emergenza e di prima sistemazione idrogeologica approvato con ordinanza n. 13 del 15 luglio 1996; della nota del D.P.C. prot. n. 56545/OP/5 del 17 luglio 1996; e si obbligano a rispettare tutte le disposizioni contenute nei suddetti provvedimenti che abbiano attinenza diretta o indiretta con l'incarico affidato con il presente atto.

Letto confermato e sottoscritto.

Si approvano specificamente gli articoli 3, 5, 6, 7, 9 e 10

96A5690

ORDINANZA 22 agosto 1996.

Attuazione del piano degli interventi. Affidamento d'incarico professionale per attività di progettazione al prof. ing. Ugo Maione ed al prof. Armando Brath. Approvazione schema di convenzione. (Ordinanza n. 42).

IL SUB COMMISSARIO
PER GLI INTERVENTI ALLUVIONALI DEL 19 GIUGNO 1996
(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996. Ordinanza P.G.R. n. 4 del 28 giugno 1996).

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996 che nomina l'assessore alla presidenza, Paolo Fontanelli, sub-commissario, in conformità a quanto previsto nell'ordinanza D.P.C. n. 2449/96, con tutti i poteri amministrativi e tecnici attribuiti al commissario, da esercitare tramite l'adozione di proprie ordinanze;

Vista l'ordinanza commissariale n. 13 del 19 luglio 1996 con la quale è stato approvato il piano degli interventi previsto dall'art. 3 dell'ordinanza n. 2449/96 e la relativa presa d'atto da parte del Dipartimento della protezione civile in data 17 luglio 1996;

Vista la integrazione e parziale rimodulazione del piano approvata con ordinanza commissariale n. 17 del 26 luglio 1996 a la relativa presa d'atto da parte del Dipartimento della protezione civile in data 1° agosto 1996;

Considerato che al punto 7 del piano sono individuati vari interventi progettuali riservati al commissario delegato, tra cui la verifica della situazione idrogeologica, valutazione di fattibilità degli interventi necessari per il controllo del trasporto solido nei bacini del fosso Capriola, canale Farneto, canale Deglio, che devono essere definiti entro non oltre sessanta giorni dalla presa d'atto del piano da parte del Dipartimento della protezione civile;

Ritenuto, vista l'urgenza di provvedere alla progettazione sopra specificata e non potendo a tal fine utilizzare il personale in servizio presso i competenti uffici, di avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 1 e all'art. 8 dell'ordinanza n. 2449/96 che consente di affidare specifici incarichi anche a liberi professionisti;

Ritenuto di conferire l'incarico per la progettazione definitiva (ex di massima) dei lavori necessari alla realizzazione dell'opera: Verifica della situazione idrogeologica, valutazione di fattibilità degli interventi necessari per il controllo del trasporto solido nei bacini del fosso Capriola, canale Farneto, canale Deglio, ai professori ingegneri Ugo Maione e Armando Brath, segnalati dall'ufficio commissariale di Pietrasanta (come da note agli atti), che, in rapporto alla specifica professionalità, quale risulta dal *curriculum* agli atti, sono idonei a svolgere l'incarico medesimo;

Valutato di determinare in L. 47.137.500 l'ammontare del compenso complessivo netto da corrispondere ai sopracitati professionisti, ciascuno per la metà;

Visto il decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;

Ordina:

1. È conferito al prof. ing. Ugo Maione ed al prof. ing. Armando Brath l'incarico per la progettazione definitiva (ex di massima) dei lavori necessari alla realizzazione dell'opera: Verifica della situazione idrogeologica, valutazione di fattibilità degli interventi necessari per il controllo del trasporto solido nei bacini del fosso Capriola, canale Farneto, canale Deglio, il tutto come meglio specificato nel testo della convenzione allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale.

2. Per il suddetto incarico è stabilito un compenso complessivo pari a L. 47.137.500 al netto di IVA e contributi alla Cassa di previdenza, da corrispondere ai predetti professionisti, ciascuno per la metà.

3. Tale compenso fa carico al finanziamento di L. 1.000.000.000 previsto al punto 7 del piano approvato con ordinanza commissariale n. 13/96.

4. Il sub-commissario provvederà alla sottoscrizione della convenzione allegata subordinatamente all'assolvimento degli adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 490/1994 in materia di comunicazioni e certificazioni antimafia.

Firenze, 22 agosto 1996

Il sub-commissario: FONTANELLI

ALLEGATO

REGIONE TOSCANA
UFFICIO DEL COMMISSARIO PER GLI EVENTI ALLUVIONALI
DEL 19 GIUGNO 1996

L'anno millenovecentonovantasei e questo giorno .... del mese di .... in Pietrasanta (Lucca) presso l'ufficio del commissario in piazza Duomo n. 13

fra

Fontanelli Paolo, nato a S. Maria a Monte (Pisa) il 5 luglio 1953, in qualità di sub-commissario delegato agli interventi di emergenza urgenti ed indifferibili finalizzati al soccorso delle popolazioni residenti nei comuni di Camaiore, Careggine, Castelnuovo Garfagnana, Forte dei Marmi, Gallicano, Pietrasanta, Seravezza, Stazzema, Vergemoli, Aulla,

Massa e Montignoso, nominato con ordinanza del commissario n. 4 del 28 giugno 1996 in conformità con l'ordinanza del Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2449 del 25 giugno 1996. Autorizzato alla stipula del presente atto con ordinanza del commissario n. .... del ....; codice fiscale 94068020480

e

prof. ing. Ugo Maione, nato a S. Pietro Infine (Caserta) il 19 ottobre 1930, residente in Milano, viale Cirene n. 1, codice fiscale MNAGUO30R19I113R;

prof. ing. Armando Brath, nato a Reggio Calabria l'11 settembre 1957, residente in Milano, via Fucini n. 8, codice fiscale BRTRND57P11N224O;

PREMESSO

che con ordinanza n. 13 del 15 luglio 1996 il commissario per gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996 nelle province di Lucca e Massa Carrara ha approvato il piano di interventi infrastrutturali d'emergenza e di prima sistemazione idrogeologica previsto all'art. 3 dell'ordinanza del D.P.C. n. 2449/96;

che con nota prot. n. 56545/OP/5 del 17 luglio 1996 il D.P.C. ha preso atto del piano e che pertanto questo è divenuto esecutivo dalla medesima data;

che il predetto piano prevede al paragrafo 7 una serie di attività progettuali finalizzate al riassetto complessivo delle aree colpite dagli eventi alluvionali e tali da indicare tutte le azioni da assumere con i relativi costi e le articolazioni esecutive;

che fra le suddette iniziative progettuali è compresa la seguente opera: Verifica della situazione idrogeologica, valutazione di fattibilità degli interventi necessari per il controllo del trasporto solido nei bacini del fosso Capriola, canale Farneto, canale Deglio.

Tutto ciò premesso ed introdotto nella presente convenzione a farne parte integrante e sostanziale, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

Il commissario affida ai professori ingegneri Ugo Maione e Armando Brath l'incarico per la progettazione definitiva (ex di massima) dei lavori necessari alla realizzazione dell'opera denominata nel piano: Verifica della situazione idrogeologica, valutazione di fattibilità degli interventi necessari per il controllo del trasporto solido nei bacini del fosso Capriola, canale Farneto, canale Deglio.

Art. 2.

Per l'espletamento dell'incarico i professionisti faranno riferimento al responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 109/1994, dott. ing. Luigi Macchi il quale potrà formulare le indicazioni e gli indirizzi ai quali i professionisti dovranno conformarsi.

I professionisti incaricati si obbligano alla rigorosa osservanza delle norme di regolamento per la compilazione dei progetti di opere dello Stato approvato con decreto ministeriale 29 maggio 1985, n. 350 e legge 2 giugno 1995, n. 216.

In merito alla progettazione per ogni singolo intervento i professionisti dovranno fornire il progetto costituito da:

relazioni con calcoli preliminari;

elaborati grafici nelle scale adeguate;

disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici;

computo metrico estimativo di massima delle opere;

altra documentazione eventualmente richiesta dall'amministrazione appaltante.

Art. 3.

Gli elaborati progettuali completi dovranno essere consegnati all'ufficio del commissario entro e non oltre il 10 settembre 1996 esclusa ogni possibilità di proroga.

Qualora la presentazione dei progetti fosse ritardata oltre il termine sopra fissato il commissario potrà dichiarare rescissa la convenzione e resterà libero da ogni impegno verso i professionisti inadempienti senza che questi ultimi possano pretendere indennizzi di sorta.

Art. 4.

I progettisti si obbligano ad introdurre nel progetto tutte le modifiche che siano ritenute necessarie a giudizio insindacabile del responsabile del procedimento senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi. Qualora le modifiche comportino invece cambiamenti nell'impostazione progettuale determinati da nuove o diverse esigenze, ai progettisti spettano le competenze nella misura prevista per le varianti in corso d'opera. Spetta ai professionisti incaricati l'onere dell'acquisizione di tutti i pareri, relazioni tecniche, studi, autorizzazioni, nullaosta, ecc. necessari alla progettazione intendendosi il tutto compreso nelle aliquote afferenti ai progetti di massima.

Art. 5.

Per l'incarico di progettazione di cui all'art. 1 è corrisposto ai professionisti un compenso determinato e concordato in complessive L. 47.137.500, importo che comprende ogni onere, spesa, accessori ed onorari nulla escluso o eccettuato. Il compenso è attribuito a ciascuno dei professionisti per la metà dell'importo. Il compenso come sopra si intende al netto di IVA e contributi alla cassa di previdenza che restano a carico del commissario.

Art. 6.

I compensi per le prestazioni di cui all'art. 1 determinati come indicato all'art. 5 verranno corrisposti alla consegna degli elaborati progettuali su presentazione di regolare fattura o notula.

Art. 7.

Per ogni controversia che dovesse insorgere nell'interpretazione e nell'esecuzione della presente convenzione il foro competente è quello di Firenze.

Art. 8.

Saranno a carico dei professionisti il diritto alla tassazione delle notule come tutte le spese relative e conseguenti alla presente convenzione.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell' art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634 e successive modifiche.

Art. 9.

Il progetto, la documentazione relativa ed i rilievi grafici rimarranno di proprietà piena della regione Toscana.

Art. 10.

Agli effetti del presente atto le parti eleggono domicilio presso l'ufficio del commissario in Pietrasanta, piazza Duomo, 13.

Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare verrà fatto riferimento al decreto ministeriale 15 dicembre 1955, n. 22608 «Disciplinare tipo per il conferimento di incarichi e direzione di opere pubbliche».

Art. 11.

I progettisti professori ingegneri Ugo Maione e Armando Brath dichiarano di aver preso conoscenza dell'ordinanza del D.P.C. n. 2449/96, del piano di interventi infrastrutturali d'emergenza e di prima sistemazione idrogeologica approvato con ordinanza n. 13 del 15 luglio 1996; della nota del D.P.C. prot. n. 56545/OP/5 del 17 luglio 1996; e si obbligano a rispettare tutte le disposizioni contenute nei suddetti provvedimenti che abbiano attinenza diretta o indiretta con l'incarico affidato con il presente atto.

Letto confermato e sottoscritto.

Si approvano specificamente gli articoli 3, 5, 6, 7, 9 e 10.

96A5691

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 10 settembre 1996

Dollaro USA	1516,76
ECU	1908,54
Marco tedesco	1009,29
Franco francese	295,52
Lira sterlina	2360,38
Fiorino olandese	900,53
Franco belga	48,987
Peseta spagnola	11,970
Corona danese	261,74
Lira irlandese	2445,78
Dracma greca	6,338
Escudo portoghese	9,862
Dollaro canadese	1107,69
Yen giapponese	13,864
Franco svizzero	1235,65
Scellino austriaco	143,43
Corona norvegese	235,16
Corona svedese	226,43
Marco finlandese	333,50
Dollaro australiano	1213,41

96A5836

CREDIOP - SOCIETÀ PER AZIONI

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni

Si notifica che il giorno 1° ottobre 1996 con inizio alle ore 10 si procederà, presso il servizio elaborazione dati del Crediop S.p.a. in via Venti Settembre n. 30 - Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni per il rimborso alla pari dal 1° gennaio 1997:

1) 10% SERIE ORDINARIA VENTENNALE ICIPU:

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:

n. 7 titoli di L. 100.000
» 19 titoli di » 500.000
» 500 titoli di » 1.000.000
» 11 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 565.200.000.

Totale generale L. 565.200.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

Si notifica che il giorno 1° ottobre 1996 con inizio alle ore 10 si procederà presso il servizio elaborazione dati del Crediop S.p.a. in via Venti Settembre n. 30 - Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni per il rimborso alla pari dal 1° gennaio 1997:

1) 6% s.s. A.N.A.S.

Emissione prima 1966:

Estrazione a sorte di:

n. 585 titoli di L. 50 000
» 405 titoli di » 250.000
» 754 titoli di » 500.000
» 2 030 titoli di » 1 000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.537.500.000.

2) 6% GARANTITE DALLO STATO S.S. AUTOSTRADE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 2.755 titoli di L. 50 000
» 2.011 titoli di » 500 000
» 1.782 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.925.250.000.

3) 6% GARANTITE DALLO STATO SERIE SPECIALE B:

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n. 24 titoli di L. 50.000
» 18 titoli di » 250.000
» 91 titoli di » 500.000
» 68 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 119.200.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:

n. 14 titoli di L. 500.000
» 35 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 42.000.000,

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:

n. 15 titoli di L. 50.000
» 13 titoli di » 250.000
» 19 titoli di » 500.000
» 128 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 141 500.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:

n. 16 titoli di L. 50.000
» 15 titoli di » 250.000
» 31 titoli di » 500.000
» 94 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 114.050.000.

4) 6% GARANTITE DALLO STATO SERIE SPECIALE C:

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n. 1.902 titoli di L. 50.000
» 603 titoli di » 250.000
» 1.265 titoli di » 500.000
» 1.789 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.667.350.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:

n. 1.008 titoli di L. 50.000
» 98 titoli di » 250.000
» 1.448 titoli di » 500.000
» 1.771 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.569.900.000.

5) 6% SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione diciannovesima:

Estrazione a sorte di:

n. 916 titoli di L. 50.000
» 808 titoli di » 500.000
» 533 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 982.800.000;

Emissione ventesima:

Estrazione a sorte di:

n. 664 titoli di L. 50.000
» 642 titoli di » 500.000
» 664 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.018.200.000;

Emissione ventunesima:

Estrazione a sorte di:

n. 907 titoli di L. 50.000
» 1.284 titoli di » 500.000
» 967 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.654.350.000;

Emissione ventiduesima:

Estrazione a sorte di:

n. 964 titoli di L. 50.000
» 849 titoli di » 500.000
» 492 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 964.700.000;

Emissione ventitreesima:

Estrazione a sorte di:

n. 592 titoli di L. 50.000
» 673 titoli di » 500.000
» 880 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.246.100.000;

Emissione ventiquattresima:

Estrazione a sorte di:

n. 859 titoli di L. 50.000
» 1.155 titoli di » 500.000
» 893 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.513.450.000;

Emissione venticinquesima:

Estrazione a sorte di:

n. 125 titoli di L. 50.000
» 303 titoli di » 500.000
» 199 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 356.750.000

6) 7% SS A.N.A.S.:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di n. 34 serie di L. 135.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 4.590.000.000

7) 7% GARANTITE DALLO STATO SS AUTOSTRADE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 2.806 titoli di L. 50.000
» 2.740 titoli di » 500.000
» 5.660 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 7.170.300.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n. 1.033 titoli di L. 100.000
» 1.403 titoli di » 500.000
» 4.942 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 5.746.800.000.

8) 7% GARANTITE DALLO STATO SERIE SPECIALE B:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 32 titoli di L. 50.000
» 26 titoli di » 250.000
» 47 titoli di » 500.000
» 32 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 63.600.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n. 3 titoli di L. 50.000
» 542 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 542.150.000.

9) 7% SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 600 titoli di L. 50.000
» 414 titoli di » 500.000
» 389 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 626.000.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di n. 61 titoli di L. 1.000.000, per il complessivo valore nominale di L. 61.000.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:

n. 886 titoli di L. 50.000
» 1.769 titoli di » 500.000
» 1.666 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.594.800.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:

n. 498 titoli di L. 50.000
» 385 titoli di » 500.000
» 636 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 853.400.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:

n. 588 titoli di L. 100.000
» 477 titoli di » 500.000
» 607 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 904.300.000;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:

n. 669 titoli di L. 100.000
» 1.282 titoli di » 500.000
» 2.079 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.786.900.000;

Emissione settima:

Estrazione a sorte di:

n. 359 titoli di L. 100.000
» 747 titoli di » 500.000
» 1.569 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.978.400.000;

Emissione ottava:

Estrazione a sorte di:

n. 521 titoli di L. 100.000
» 1 148 titoli di » 500.000
» 3.172 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.798.100.000.

10) 8% GARANTITE DALLO STATO S.S. AUTOSTRADE

Emissione 1974:

Estrazione a sorte di:

n. 38 titoli di L. 100 000
» 67 titoli di » 500 000
» 3.670 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.707.300 000;

Emissione seconda 1974:

Estrazione a sorte di:

n. 33 titoli di L. 100.000
» 109 titoli di » 500.000
» 4 080 titoli di » 1.000 000

per il complessivo valore nominale di L. 4.137 800.000,

Emissione 1975.

Estrazione a sorte di:

n 33 titoli di L. 100 000
» 90 titoli di » 500.000
» 3 336 titoli di » 1.000 000

per il complessivo valore nominale di L. 3.384 300 000.

11) 8% SERIE ORDINARIA TRENTENNALE

Emissione 1974:

Estrazione a sorte di:

n. 234 titoli di L. 100.000
» 436 titoli di » 500.000
» 4.544 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 4.785.400 000.

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:

n. 200 titoli di L. 100.000
» 629 titoli di » 500.000
» 7.787 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 8.121.500 000.

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:

n. 1 titolo di L. 100.000
» 18 titoli di » 500.000
» 340 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 349.100.000.

12) 9% GARANTITE DALLO STATO S.S. AUTOSTRADE

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:

n. 23 titoli di L. 100.000
» 77 titoli di » 500.000
» 848 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 888.800.000,

Emissione seconda 1975:

Estrazione a sorte di:

n. 49 titoli di L. 100.000
» 98 titoli di » 500.000
» 913 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 966 900 000;

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:

n. 6 titoli di L. 100.000
» 70 titoli di » 500.000
» 1.746 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.781.600.000.

13) 9% SERIE ORDINARIA TRENTENNALE.

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:

n. 4 titoli di L. 100 000
» 8 titoli di » 500.000
» 83 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 87.400.000;

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:

n. 47 titoli di L. 100.000
» 181 titoli di » 500.000
» 2 938 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.033.200.000.

14) 10% GARANTITE DALLO STATO S.S. AUTOSTRADE

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:

n. 2 titoli di L. 100.000
» 6 titoli di » 500 000
» 141 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 144.200.000.

15) 10% SERIE ORDINARIA VENTENNALE.

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:

n. 1 titolo di L. 100.000
» 24 titoli di » 500 000
» 1.530 titoli di » 1.000.000
» 265 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.867.100.000;

Emissione 1978:

Estrazione a sorte di:

n. 24 titoli di L. 100.000
» 41 titoli di » 500.000
» 6.890 titoli di » 1.000.000
» 997 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 11.897.900.000;

Emissione 1979:

Estrazione a sorte di.

n. 9 titoli di L. 500 000
» 3 634 titoli di » 1 000.000
» 686 titoli di » 5.000 000

per il complessivo valore nominale di L. 7.068.500 000.

16) 10% SERIE ORDINARIA TRENTENNALE

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:

n. 66 titoli di L. 100.000
» 194 titoli di » 500.000
» 2 254 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.357.600.000.

17) 17% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1983:

Estrazione a sorte di:

n. 1.078 titoli di L. 1.000.000
» 1.207 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 7.113.000.000;

Emissione 1983 - II tranche:

Estrazione a sorte di:

n. 63 titoli di L. 1.000.000
» 108 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 603.000.000.

18) 17,50% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1983:

Estrazione a sorte di:

n. 677 titoli di L. 1.000.000
» 561 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.482.000.000;

Emissione 1983 - II tranche:

Estrazione a sorte di:

n. 24 titoli di L. 1.000.000
» 39 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 219.000.000.

19) 17,50% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1982:

Estrazione a sorte di:

n. 1.414 titoli di L. 1.000.000
» 1.086 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 6.844.000.000.

20) 18% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1982:

Estrazione a sorte di:

n. 1.173 titoli di L. 1.000.000
» 480 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.573.000.000.

Totale generale L. 127.981.450.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

96A5752

SECONDA UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia di questa Università è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di medicina e chirurgia (corso di laurea in medicina e chirurgia), sede di Caserta:

istologia, settore scientifico-disciplinare: E09B.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, corredate di certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento, direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A5769

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza di questa Università è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di giurisprudenza:

diritto romano, settore scientifico-discipliarre: N18X.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, corredate di certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento, direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A5768

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S a s
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I B S
Salita del Casale 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S a s
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N S dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S a s
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V Alfieri, 364
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q Sella, 106/108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43
◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI - 1996

(D.M. Tesoro 18 ottobre 1995 - *G.U.* n. 270 del 18 novembre 1995)

MODALITÀ

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista entro il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni (I.P.Z.S., Piazza Verdi, 10 - Roma.

Per le «Convocazioni di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la Convocazione di assemblea o per la data dell'Avviso d'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro del certificato di allibramento è indispensabile l'indicazione della causale del versamento.

I testi delle inserzioni devono essere redatti su «carta da bollo». Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la «carta uso bollo».

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma chiara e leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono essere corredati delle generalità e del preciso indirizzo del richiedente, nonché del codice fiscale o del numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata, per la pubblicazione, da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non occorre per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura.

Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione; per invii a mezzo raccomandata, l'importo dell'inserzione deve essere aumentato di lire 8.000 per spese postali.

TARIFFE (*)

Annunzi commerciali	Densità di scrittura fino a 67 caratteri/riga	Densità di scrittura da 68 a 77 caratteri/riga
Testata (riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc.). Diritto fisso per il massimo di tre righe	**L. 114.000**	**L. 132.000**
Testo Per ogni riga o frazione di riga	**L. 38.000**	**L. 44.000**
Annunzi giudiziari		
Testata (riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome, di cognome, ecc.). Diritto fisso per il massimo di due righe	**L. 30.000**	**L. 35.000**
Testo Per ogni riga o frazione di riga	**L. 15.000**	**L. 17.500**

N. B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI / RIGA.
Il numero di caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito al possibile utilizzo dell'intera riga di mm 133 (riga del foglio di carta bollata).

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%.

CANONI DI ABBONAMENTO - 1996 (*)

(D.M. Tesoro 18 ottobre 1995)

	ITALIA	ESTERO
Abbonamento annuale	**L. 360.000**	**L. 720.000**
Abbonamento semestrale	**L. 220.000**	**L. 440.000**

	ITALIA	ESTERO
Prezzo vendita fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	**L. 1.550**	**L. 3.100**

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari

- annuale	L. 385.000
- semestrale	L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale

- annuale	L. 72.500
- semestrale	L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee

- annuale	L. 216.000
- semestrale	L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali

- annuale	L. 72.000
- semestrale	L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni

- annuale	L. 215.500
- semestrale	L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali

- annuale	L. 742.000
- semestrale	L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale *parte prima, prescelto con la somma di L. 96.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189